

LIV^a TORNATA

SABATO 15 MARZO 1930 - Anno VIII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	1980	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Varianti alla legge 11 marzo 1929, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nella parte riguardante i Consigli di disciplina » (345).		1998	
« Modifica al numero del personale militare addetto al Ministero delle colonie » (312).		2006	
« Contributo annuo governativo a favore della Reale Accademia dei Lincei » (349).		2007	
« Nomina a maresciallo maggiore vice direttore della banda dell'Arma dei Carabinieri Reali » (365).		2007	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi » (325).		2008	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 2030, recante provvedimenti per accelerare le operazioni di liquidazione della Unione Edilizia Nazionale » (373).		2008	
« Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette » (332).		2009	
« Soppressione per gli ufficiali della Regia Guardia di Finanza del vincolo dell'età per il matrimonio, previsto dal Regio decreto-legge 9 febbraio 1928, n. 371 » (333).		2009	
« Soppressione del vincolo di età per la concessione del Regio assentimento al matrimonio degli ufficiali della Regia marina » (364).		2009	
« Estensione ai cittadini divenuti invalidi per la Causa Nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra » (335).		2010	
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1857, concernente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative all'allacciamento ferroviario delle nuove calate occidentali del porto di Genova » (296).
			2010
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2044, recante norme per l'interpretazione autentica dei Regi decreti-legge 23 giugno e 29 dicembre 1927, nn. 1159 e 2672, circa la riduzione dei supplementi di servizio attivo agli impiegati e salariati degli enti locali » (285).
			2011
			(Discussione):
			« Approvazione della Convenzione stipulata tra lo Stato, la Provincia, il Comune ed altri Enti locali di Bologna per l'assetto edilizio della Regia Università, della Regia Scuola d'Ingegneria, della Regia Scuola Superiore di Chimica industriale e del Policlinico universitario di « S. Orsola » di Bologna » (348).
			1981
			ALBINI
			1982
			GIULIANO, <i>ministro dell'educazione nazionale</i>
			1983
			RAVA, <i>relatore</i>
			1983
			(Presentazione)
			2011
			(Seguito della discussione):
			« Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni » (355).
			2011
			LONGHI
			2011
			RAINERI, <i>relatore</i>
			2014
			BOTTAI, <i>ministro delle corporazioni</i>
			2016
			Omaggi
			1980
			Relazioni:
			(Presentazione)
			1981, 2011
			Uffici:
			(Riunione)
			1980
			Votazione a scrutinio segreto:
			(Risultato)
			2034

La seduta è aperta alle ore 16.

VALVASSORI PERONI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cassis per giorni 12; Lanza di Scalea per giorni 1; Luiggi per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Valvassori Peroni di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

VALVASSORI PERONI, *segretario*:

Gini Corrado: *A comparison of the wealth and national income of several important nations (Italy, France, Belgium, United Kingdom and United States) before and after the war.*

Carlo Enrico Barduzzi: *La transbalcanica transasiatica. (Roma-Bari-Durazzo-Stambul-Haidar Pacha-Erzerum-Téhéran-Lahore).*

2° *La Palestina agricola e industriale. Il Sionismo e i Luoghi Santi.*

3° *Brisighella al suo concittadino Domenico Barduzzi.*

Vincenzo Fileti: *La concessione italiana di Tien-Tsin.*

Senatore Paulucci di Calboli: *Italia e Ungheria.*

Rettore della R. Università di Bologna: *Una lettera del Duca Carlo Emanuele I di Savoia al Collegio dei dottori legisti di Bologna.*

Federazione fascista della proprietà edilizia: *Sulla cosiddetta « proprietà commerciale ».*

Istituto nazionale di economia agraria: *Rapporti fra proprietà, impresa e mano d'opera nell'agricoltura italiana (parte IV. Abruzzi e Molise)*

F. A. Repaci: *La gestione delle ferrovie dello Stato nel sessennio 1923-24, 1928-29.*

Senatore Salata: Riccardo Benussi, *Le chiese di Rovigno del cav. Tomaso Caenazzo.*

Marino De Szombathely: *Evoluzione e lineamenti della costituzione comunale di Trieste.*

Senatore L. Wollemborg: *Le barriere daziarie.*

Senatore N. Passerini:

1° *Sperimenti sulla piantagione « a capovolto » delle talee di vite e sulla influenza di alcune mutilazioni sopra la emissione delle radici.*

2° *Sperimenti intorno l'azione del cloruro sodico contenuto nell'acqua di irrigazione su di alcune piante coltivate.*

3° *Sopra le temperature minime a differenti piccole altezze dal suolo.*

4° *Sopra la « cuscuta pentagona » Engel. Volg. « Cuscuta grossa ».*

5° *Sulla disseminazione della « Posidonia Oceanica ».*

Generale Vincenzo Balzano: *Documenti per la storia di Castel di Sangro.*

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che lunedì alle ore 15,30 si riuniranno gli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Classifica in prima categoria delle opere di bonificazione delle zone paludose esistenti nella Val Venosta e della Laguna di Grado (388). (*Iniziato in Senato*);

Esecuzione del Protocollo firmato a Parigi il 15 giugno 1929 che reca altresì emendamenti alla Convenzione relativa alla Navigazione aerea del 13 ottobre 1919 (389). (*Iniziato in Senato*);

Disciplina degli orari di lavoro nelle aziende industriali (393). (*Iniziato in Senato*);

Modifiche all'articolo 4 del Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina, della Regia Aeronautica e della Regia Guardia di Finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371 (405);

Riconoscimento, ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918 (406);

Modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica (407). (*Iniziato in Senato*);

Disciplina e controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza (408). (*Iniziato in Senato*);

Modifiche alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico (409). (*Iniziato in Senato*);

Norme per abbreviare i procedimenti di concessione di opere idrauliche e di sistemazione montana (413). (*Iniziato in Senato*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Mango, Marcello, Lucioli, Broccardi, Paulucci di Calboli, Rava e Salata a presentare delle relazioni.

MANGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2356, concernente l'approvazione degli stati di previsione della entrata e della spesa dei patrimoni riuniti ex-economali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 in dipendenza della legge 27 maggio 1929, n. 848 (410).

MARCELLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Lunghezza del miglio marino (366).

LUCIOLI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 91, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° giugno 1930 del *modus vivendi* italo-francese del 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note intervenuto a Parigi il 30 novembre 1929 (396);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1929, n. 2409, relativo all'approvazione della proroga del 10 maggio 1930, dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 novembre 1924 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran il 1° novembre 1929 (397). (*Iniziato in Senato*).

BROCCARDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1442, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione (307);

PAULUCCI DI CALBOLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della Convenzione consolare italo-turca, firmata a Roma il 9 settembre 1929 (357).

RAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazione ad alcune tasse di bollo. Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e modificazioni alle tasse sulle assicurazioni. (338)

SALATA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1470, che autorizza il ministro delle finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni alle imprese di navigazione della Venezia Giulia, per provvedere alla riparazione dei danni subiti in dipendenza di requisizioni di navi operate dalle autorità militari austro-ungariche (323).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Mango, Marcello, Lucioli, Broccardi, Paulucci di Calboli, Rava e Salata della presentazioni di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata tra lo Stato, la provincia, il comune ed altri Enti locali di Bologna per l'assetto edilizio della Regia Università, della Regia Scuola d'Ingegneria, della Scuola Superiore di Chimica industriale e del Policlinico universitario di « Sant'Orsola » di Bologna » (N. 348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata tra lo Stato, la provincia, il comune ed altri Enti locali di Bologna per l'assetto edilizio della Regia Università, della Regia Scuola d'Ingegneria, della Regia Scuola Superiore di Chimica industriale e del Policlinico universitario di « Sant'Orsola » di Bologna ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di dar lettura del disegno di legge.

VALVASSORI-PERONI, *segretario, legge lo stampato n. 348.*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ALBINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBINI. Onorevoli Colleghi. Sia lecito di richiamare che quando, or fa 31 anno, e precisamente il 20 e il 21 marzo 1899, il Senato discusse e votò a prima convenzione in favore dell'Università di Bologna, tra lo Stato da una parte e dall'altra il comune, la provincia e gli altri enti locali, un senatore, che già l'aveva stipulata alla fine del 1897 come ministro dell'istruzione, Giovanni Coltroni, potè, in un discorso equo e gentilmente fiero com'era lui, affermare che tale convenzione i rappresentanti del Governo l'avevano non solo accettata ma promossa. Ciò mi torna a mente oggi che il Governo nazionale, oggi che il Capo del Governo e Duce del Fascismo, intendendo e secondando gli enti bolognesi sempre rivolti alla prosecuzione di quell'opera, con sagace e spontanea larghezza ha piuttosto profferito che consentito che metà dell'opera sia a carico dello Stato. E ciò, come fu avvertito altrove e si può ben ripetere qui, oltre a dare ai lavori i mezzi indispensabili li conforta di un superiore riconoscimento e quasi li imprime di un luminoso suggello.

Là in quel primo tempo l'antico Studio, pur di fresco celebrato da un convegno mondiale, immerso in un clima pregno di germi vivaci, ma stremato di ogni facoltà che non fosse meramente spirituale, dovette innanzi tutto volere che si pensasse e provvedesse, come scriveva Vittorio Puntoni, più al necessario che all'utile, più al possibile che al desiderabile. Ma fu un principio salutare, e memorabile sempre, di restauro, di risanamento, di immediate e ulteriori provvidenze. Venne, con più vasto disegno e più valido polso, la seconda convenzione, ratificata nel 1911, essendo ministro dell'istruzione quel collega nostro che oggi è informatissimo e autorevole relatore della terza; vigili e operosi sempre gli enti locali e i loro capi, tra i quali due benemeriti sindaci di Bologna che oggi seggono in questa assemblea. Sono venuti poi i podestà coi quali le premurose attenzioni anche a questo riguardo continuarono e continueranno. Quali vicende bruscamente interrompessero l'attuarsi della seconda convenzione è superfluo il solo accen-

nare. Anche è agevole intendere come poi riuscisse difficile e grave la ripresa, con gli ampliamenti e i compimenti che le esigenze nuove portavano. Quindi ineluttabili gli indugi e le esitazioni.

Ma non fu mai oblio, non torpore, non abbandono nè rinunzia. Il comune e la provincia di Bologna, aggiungete il Consiglio provinciale dell'economia, la Cassa di risparmio, il Monte, l'Amministrazione degli Ospedali, hanno troppo alto e chiaro il concetto dell'importanza dell'Università, e di tutti gli interessi ideali e pratici che si connettano ad essa e se ne diramano, proprio come rami da un unico tronco. La terza convenzione vuole compiere e adeguare quanto è possibile ai bisogni odierni l'assetto edilizio dell'Università. Non manca e non mancherà nemmeno il pensiero di procurare quei contributi che, secondo la legge Gentile, ne aiutino il mantenimento. Nè solo dell'Università propriamente, sì anche degli istituti superiori all'assetto dei quali ancora non sia stato provveduto. E, stringendo più sempre il fiorire dell'Ateneo con la vita della città, il vasto disegno delle cliniche risolve, o ben largamente concorre a risolvere, la questione ospitaliera.

Agli animosi arride la fortuna. E una fortuna è veramente, e non cieca e non labile, incontrare un Governo vigoroso e illuminato, che misura le difficoltà del momento e sa sfidarle; non ignaro che il vero culto di un grande passato, il fecondo ardore di un alto avvenire è solo di quelli che afferrano l'ora propria e attuano indefessi e alacri il loro presente.

Un'altra ragione di intima compiacenza è oggi in questo. C'era anche allora la comprensione e l'adesione delle menti e delle volontà: i voti resi dal Parlamento lo provano. Ma oggi par fatto più caldo e profondo il senso, il consenso che vede il bene della Nazione nel bene di tutte le sue parti, nella cura di tutti i tesori che l'hanno fatta grande nel mondo. Oggi forse Codronchi non avrebbe bisogno di dichiarare: « Difendo più che un interesse locale un altissimo interesse nazionale ». Carducci stesso non so se vorrebbe ripetere (ben inteso, quelle eccelse figure, quelle calde voci io le auguro e le sento presenti), non so se ripeterebbe che « l'antico Studio, se è la gloria più pura di Bologna, è anche vanto della

civiltà e dell'Italia ». Tutti lo sanno, nessuno lo dissimula. Nè tra le nostre Università vi sono gare, non dico gelosie nè sospetti, se non verso nobili alte mete e splendidi vertici. Una è la più antica; tutte hanno i loro fasti e le loro glorie; tutte hanno, in particolare o in comune, grandi doveri e propositi. Tutte hanno altresì, da tre lustri - ed è nuovo vincolo fraterno strettissimo, ineffabile - tutte hanno un presidio di giovani ombre eroiche, e forse non è sola Bologna a scorgere tra esse quasi loro duce uno come quel nostro che visse maestro del diritto civile e morì vindice della Patria italiana.

Esprimo devota gratitudine al Governo, perchè questo volenteroso e generoso concorso dello Stato non solo aggiunge all'edificio le pietre che gli bisognano, ma fiducia agli animi, energia e spiriti nuovi al fervore di alte opere concordi. (*Approvazioni*).

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Mi sia concesso di ringraziare sentitamente il senatore Albini ed il relatore onorevole Rava del bel discorso e della bella relazione.

Mi si permetta aggiungere ancora semplicemente due osservazioni.

Anzitutto mi associo alla lode che il senatore Albini ha voluto fare agli Enti locali di Bologna. A questo proposito voglio dire ancora che il Governo sente, comprende e valuta tutti i lodevoli sforzi che gli Enti locali delle varie città italiane compiono per tenere alto il nome e il decoro delle loro e delle nostre Università e per provvederle di tutti i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni.

Devo dichiarare, inoltre, che il Governo fascista è vigile ad ascoltare ogni voce e ad aiutare ogni sforzo che si voglia compiere a questo fine.

Naturalmente non sempre la volontà è assecondata dai mezzi, ma io mi auguro che l'esempio che ci dà oggi Bologna possa essere seguito anche altrove e che altre città ci possano dare l'esempio di un così lodevole sforzo per le loro Università. Ne traggio l'occasione per mandare il mio augurio all'Università di Bologna, che tanto ha dato alla cultura italiana e, insieme con l'augurio per l'Università, l'augurio per la

città nobilissima e per la sua prosperità. (*Applausi*).

RAVA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *relatore*. Io non ho altro da aggiungere alla relazione dopo quanto l'onorevole Albini ne ha detto a guisa di commento (e lo ringrazio) e dopo le nobili parole del ministro dell'educazione nazionale.

Sono lieto di aver messo in luce, a nome dell'Ufficio centrale, lo sforzo di Bologna, madre affettuosa, e l'aiuto valido e pronto che il Governo fascista ha voluto darle e il progresso fermo e continuo dello Studio antico e glorioso.

Auguro che l'Università di Bologna ed anche le altre Università italiane, con questo mezzo dei Consorzi, possano raggiungere maggior fortuna; e, sempre memore, mi associo personalmente alle parole del collega Albini che ha ricordato gli studenti morti per la Patria e il loro insigne maestro, e nostro collega indimenticabile, Giacomo Venezian. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata in Bologna il 19 ottobre 1929 con cui lo Stato, il Comune, la Provincia, gli Spedali civili, la Cassa di risparmio, il Consiglio provinciale dell'economia, il Monte, la Regia Università degli studi, la Regia Scuola d'ingegneria e la Regia Scuola superiore di chimica industriale di Bologna si sono costituiti in Consorzio per l'assetto edilizio della Regia Università, della Regia Scuola d'ingegneria, della Regia Scuola superiore di chimica industriale e del Policlinico di Sant'Orsola di Bologna. (*Approvato*).

Art. 2.

In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale sarà stanziata la somma di lire trenta milioni da ripartire in cinque rate annuali consecutive di sei milioni ciascuna negli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1935-36, quale contributo dello Stato alla esecuzione delle opere anzidette.

(*Approvato*).

ALLEGATO.

**Convenzione per l'assetto generale edilizio della Regia Università,
degli Istituti superiori e del Policlinico di Sant'Orsola in Bologna.**

Repertorio N. 4147.

REGNANDO SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1929 (millenovecentoventinove), anno VII, E. F., addì 19 (diciannove) ottobre in Bologna innanzi al Cav. Dubsky Ervino, Consigliere di Prefettura delegato ai contratti presso la Regia Prefettura di Bologna, alla presenza dei signori:

Rag. Cav. MANLIO MEDICI fu Francesco;

Comm. GILDO BORSARI fu Giulio;

testimoni noti ed idonei ai termini di legge si sono costituiti i signori:

1° S. E. Gr. Uff. Dott. GIUSEPPE GUADAGNINI, *Prefetto della provincia di Bologna e Presidente del Consiglio provinciale dell'economia*; in rappresentanza di Sua Eccellenza il Ministro dell'educazione nazionale e del Consiglio provinciale dell'economia;

2° Comm. Avv. ANTONIO CARRANTI, *Podestà di Bologna*;

3° Comm. Avv. UMBERTO TURCHI, *Preside dell'Amministrazione provinciale di Bologna*;

4° Comm. Ing. UMBERTO FERRI, *Commissario dell'Amministrazione degli Spedali di Bologna*;

5° Comm. Ing. ENRICO MASETTI, *Consigliere-direttore della Cassa di risparmio di Bologna*;

6° Comm. Avv. CESARE COLLIVA, *Presidente del Monte di Bologna*;

7° Sen. Comm. Prof. GIUSEPPE ALBINI, *Rettore della Regia Università di Bologna*;

8° Comm. On. Prof. UMBERTO PUPPINI, *Direttore della Regia Scuola di ingegneria di Bologna*;

9° Prof. MAURIZIO PADOA, *Direttore della Regia Scuola superiore di chimica industriale di Bologna*;

e convengono quanto segue:

PREMESSO

che le convenzioni stipulate fra il Ministero della pubblica istruzione, il Comune, la Provincia e la Regia Università di Bologna il 4 dicembre 1897 e il 28 ottobre 1910 approvate rispettivamente con le leggi 26 marzo 1899, n. 106, e 9 aprile 1911, n. 335, alla quale ultima partecipò anche la Cassa di risparmio, per la cessione allo Stato del Regio Istituto superiore agrario, nonchè, la successiva

convenzione 27 settembre 1924, stipulata fra il Ministero della economia nazionale, la Provincia, il Comune, la Cassa di risparmio e l'onorevole senatore marchese Giuseppe Tanari, approvata con la legge 24 dicembre 1925, n. 2301, se valsero a togliere l'Università di Bologna da quelle gravi angustie, nelle quali allora, per deficienza di locali e per povertà di Istituti, era penosamente ridotta, pure non valsero a dare all'Ateneo bolognese un assetto completo di locali, quale si richiede dalle esigenze degli studi e quale si addice alla sua importanza nella cultura e nella scienza italiana ed al suo storico primato nel mondo;

al fine di provvedere al completamento dell'assetto edilizio della Regia Università degli studi, degli Istituti scientifici annessi, del Policlinico universitario di S. Orsola, della Regia Scuola di ingegneria e della Regia Scuola superiore di chimica industriale;

il Ministero della educazione nazionale, il Comune, la Provincia, l'Amministrazione degli spedali, la Cassa di risparmio, il Consiglio provinciale dell'economia, il Monte di Bologna, la Regia Università degli studi, la Regia scuola d'ingegneria e la Regia Scuola superiore di chimica industriale di Bologna si sono riuniti in Consorzio a termini della seguente

CONVENZIONE

Art. 1.

Per il completamento delle opere di assetto edilizio degli istituti della Regia Università, delle cliniche dello Spedale di S. Orsola, della Regia Scuola di ingegneria, della Regia Scuola superiore di chimica industriale di Bologna, secondo i piani di massima concordati e concretati nei progetti riassunti negli elenchi, e relative planimetrie, segnati coi numeri 1, 2-a, 2-b, 3-a, 3-b, 3-c, 4 e 5, di cui agli allegati all'originale del presente atto contraddistinti con le lettere A), B), C), D) ed E), è costituito un Consorzio con personalità giuridica.

Fanno parte del Consorzio i seguenti Enti:

lo Stato	
la Regia Università	di Bologna
la Regia Scuola di ingegneria	»
la Regia Scuola superiore di chimica industriale	»
il Comune	»
la Provincia	»
gli Spedali civili	»
la Cassa di risparmio	»
il Consiglio provinciale dell'economia	»
il Monte	»

Art. 2.

Il Governo nazionale, col proposito che la presente Convenzione abbia attuazione piena e sicura, contribuisce all'opera con la somma complessiva di lire 30,000,000 e precisamente lire 25,000,000 per la Regia Università, lire 4,000,000 per la Regia Scuola di ingegneria e lire 1,000,000 per la Regia Scuola superiore di chimica industriale. Tale contributo sarà corrisposto in cinque rate di eguale ammontare che saranno stanziare nello stato di previsione del Ministero dell'educazione nazionale dall'esercizio finanziario 1931-32 al 1935-36.

Art. 3.

Il contributo della provincia di Bologna è stabilito nella complessiva somma di lire 4,000,000 e precisamente di lire 3,250,000 per la Regia Università, di lire 600,000 per la Regia Scuola di ingegneria e di lire 150,000 per la Regia Scuola superiore di chimica industriale, contributo che essa si obbliga di versare in tre annualità consecutive a far tempo dal 2 gennaio 1930.

Art. 4.

Nei rapporti fra la Regia Università e la provincia di Bologna si conviene in particolare quanto segue:

a) che del contributo complessivo di lire 3,250,000, lire 1,750,000 si intendono destinate alla costruzione ed all'assetto delle Regie cliniche universitarie, e precisamente lire 1 milione al completamento, alla sistemazione ed all'arredamento della Regia clinica delle malattie nervose e mentali e lire 750,000 agli altri istituti clinici; lire 1,500,000 alla Regia Università ed agli istituti scientifici da essa dipendenti;

b) che pertanto lo stabile della Regia clinica delle malattie nervose e mentali sia compreso — per l'importo di lire 1,000,000 di cui sopra — nel piano generale di sistemazione degli edifici universitari e che, ultimati i lavori di compimento ed assetto da eseguirsi dalla provincia, la parte di esso stabile eccedente la necessità dell'insegnamento e delle ricerche scientifiche — a deroga ed a rettifica di quanto fu stabilito con la convenzione 28 ottobre 1910, approvata con la legge 9 aprile 1911, n. 335 — sia ceduto in godimento perpetuo all'Amministrazione provinciale di Bologna per il riassetto del contiguo manicomio-ospedale Francesco Roncati, e precisamente quella parte dei due padiglioni laterali con annesso terreno segnato in rosa nei tipi che si allegano, contraddistinti con i numeri 3-a, 3-b, 3-c restando in pieno uso della clinica l'altra parte dei detti padiglioni, l'intero edificio centrale, il piano superiore del padiglione retrostante e il terreno, il tutto segnato in bleu nei tipi stessi. Il pianterreno di quest'ultimo padiglione ed il terreno segnato in verde nei tipi suddetti sono destinati ad uso promiscuo della clinica e dell'ospedale Roncati.

Art. 5.

Il comune di Bologna si obbliga di contribuire con la somma complessiva di lire 14,330,000 rappresentata:

a) per lire 11,500,000 da contributo diretto in denaro in ragione di lire 8,500,000 per la Regia Università, di lire 2,400,000 per la Regia Scuola di ingegneria e di lire 600,000 per la Regia Scuola superiore di chimica industriale: contributo che si impegna di versare in tre rate annuali consecutive di eguale ammontare a far tempo dal 2 gennaio 1930;

b) per lire 1,500,000 dagli stabili di sua proprietà in via S. Vitale segnati ai numeri civici 59-61, ove ha sede presentemente l'Istituto delle malattie della bocca e la Clinica odontoiatrica, stabili di cui il comune di Bologna cede la proprietà alla Regia Università;

c) per lire 130,000 dallo stabile, anch'esso di proprietà del comune di Bologna, in via Zamboni segnato ai numeri civici 96-98, di cui pure cede la proprietà alla Regia Università per l'ampliamento e la sistemazione dell'Istituto di mineralogia;

d) per lire 1,200,000 dal valore di un'area della superficie di metri quadrati 4892 situata sulla via Castiglione attigua ai Giardini Margherita e segnata

in catasto ai numeri 30-*b* (rosso), 31-*b* (rosso), 32-*b* (rosso) del foglio 123, che il comune di Bologna cede in proprietà alla Regia Scuola di ingegneria, e dal valore di altra area della superficie di metri quadrati 3000 adiacente a quella di cui sopra e segnata in catasto col numero 33 intero e parte dei numeri 31, 32 e 34 del foglio 123, che pure il comune di Bologna cede alla Scuola anzidetta a sua richiesta e quando essa debba provvedere a nuove costruzioni.

Resta fermo l'obbligo da parte del comune di Bologna di provvedere secondo gli impegni assunti con la precedente convenzione universitaria 28 ottobre 1910, approvata con legge 9 aprile 1911, n. 335, alla più sollecita e completa liberazione e sistemazione delle aree, sulle quali dovranno essere costruiti i nuovi edifici universitari e per le quali non avesse ancora provveduto.

Art. 6.

Nei rapporti fra la Regia Università ed il comune di Bologna si conviene in particolare quanto segue:

a) la Regia Università, con ogni riserva per quanto è stato convenuto a favore dell'Istituto clinico delle malattie della bocca, cui è concesso in uso per un ventennio e precisamente fino al 1940, una parte di detti fabbricati di via S. Vitale n. 59-61, s'impegna di creare in detti fabbricati una sede adeguata e decorosa per la Clinica odontojatrica, che oggi ha sede temporanea nell'Istituto suddetto, e possibilmente (semprechè non abbia ad averne diminuzione la Clinica odontojatrica suddetta), anche per altro Istituto clinico da designarsi dall'Università stessa;

b) fermo restando l'obbligo spettante a tutti i reparti clinici di compiere gratuitamente — secondo le norme stabilite dalle convenzioni fra l'Amministrazione degli ospedali e l'Università per il funzionamento delle cliniche, non solo nelle sale ma anche negli ambulatori — le visite e le cure per i poveri del Comune, il personale dirigente dei reparti clinici specializzati (pediatria, otorinolaringojatria, oculistica, odontojatria, roentgenterapia, radiumterapia, terapia fisica ecc.), sarà tenuto, nei limiti dei mezzi di cui ogni clinica dispone, a visitare ed eventualmente a curare, sempre gratuitamente in ore da stabilirsi d'accordo con gli uffici di igiene e di istruzione del Comune, quei fanciulli delle Scuole elementari che gli saranno indirizzati dai medici scolastici del Comune.

Art. 7.

L'Amministrazione degli ospedali di Bologna concorre alla sistemazione definitiva degli Istituti Clinici posti nell'ospedale di S. Orsola, secondo il progetto di massima da essa compilato e riassunto negli elenchi di cui nell'allegato *B* e nelle planimetrie numeri 2-*a*, e 2-*b*, allegate all'originale, del presente atto dell'importo, compreso il valore dell'area, di lire 26,000,000 (Allegato *B*), con un contributo complessivo di lire 8,400,000, di cui a lire 6,400,000 rappresentato dal valore dell'area, che a questo scopo viene ceduta in uso perpetuo alla Regia Università, destinata agli edifici clinici da ampliarsi e costruirsi e agli edifici per i servizi generali ed accessori e di lire 2,000,000 in denaro da pagarsi in tre rate uguali, annuali, consecutive a far tempo dal 2 gennaio 1930.

Art. 8.

La Regia Università e l'Amministrazione degli ospedali di Bologna convengono inoltre quanto segue:

a) che gli edifici e manufatti di cui all'articolo precedente siano da con-

siderarsi in perpetuo di proprietà dell'Amministrazione degli spedali, a cui carico saranno tutti gli oneri inerenti alla proprietà stessa, esclusi soltanto quelli derivanti dalla gestione e funzionamento degli Istituti clinici per la parte da essi occupata ad uso dell'insegnamento degli studi, i quali oneri saranno determinati, stabiliti e regolati da apposita convenzione;

b) che gli edifici e manufatti di cui sopra siano a disposizione dell'Amministrazione degli spedali destinati in uso perpetuo e nella loro totalità a disposizione degli Istituti clinici universitari così per l'assistenza agli infermi come per l'insegnamento e la ricerca scientifica e che questo uso debba comprendere i nuovi edifici, quelli esistenti, quelli da ampliarsi e da adattarsi e l'area circostante destinata a giardini, viali, accessi ecc.;

c) che conseguentemente l'Amministrazione degli spedali di Bologna non potrà mai destinare le aree e gli edifici comunque contemplati nella presente convenzione ed altri usi nè altrimenti disporre senza il consenso della Regia Università.

Art. 9.

La Cassa di risparmio di Bologna concorre con un contributo di lire 900,000 in otto annualità consecutive di pari ammontare a far tempo dal 2 gennaio 1930.

Art. 10.

Nei rapporti fra la Regia Università e la Cassa di risparmio si conviene:

a) che il contributo di lire 900,000 debba essere destinato alla costruzione ed all'adattamento dell'Aula Magna universitaria indicata con la lettera X nella planimetria allegata all'originale del presente atto e contemplata nell'Allegato A lettera B n. 6);

b) che nell'aula suddetta venga degnamente e stabilmente ricordato nel modo e nella forma che la Cassa si riserva di indicare e a proprie spese, il nome e l'opera del gr. uff. avv. Enrico Silvani, consigliere direttore della Cassa stessa, il quale con particolare fermezza di pensiero contribuì ad accrescere il lustro dello studio bolognese, a cui lo legavano nobili tradizioni di famiglia;

c) che il progetto di costruzione della suddetta Aula Magna debba ottenere la preventiva approvazione della Cassa di risparmio.

Art. 11.

Agli scopi ed agli effetti della presente convenzione, il Consiglio provinciale dell'economia, ed il Monte di Bologna contribuiscono rispettivamente come segue:

a) Consiglio provinciale dell'economia

1° Per la Regia Università	L. 260,000
2° Per la Regia Scuola d'ingegneria	112,000
3° Per la Regia Scuola superiore di chimica industriale	28,000
Totale	L. 400,000
	===

b) Monte di Bologna

1° Per la Regia Università	60,000
2° Per la Regia Scuola di ingegneria	48,000
3° Per la Regia Scuola Superiore di chimica industriale	12,000
Totale	L. 120,000
	===

Il Consiglio provinciale dell'economia ed il Monte di Bologna versano il loro contributo in otto rate annuali di pari ammontare a far tempo dal 2 gennaio 1930.

Art. 12.

Il contributo dello Stato e degli Enti locali viene pertanto convenuto ed accettato nelle seguenti cifre:

a) *Per la Regia Università*

Stato	L.	25,000,000	
Comune:			
in danaro	L.	8,500,000	
immobili		1,630,000	
		<hr/>	» 10,130,000
Provincia			» 3,250,000
Amministrazione ospedali:			
in danaro	L.	2,000,000	
area		6,400,000	
		<hr/>	» 8,400,000
Cassa di risparmio			» 900,000
Consiglio provinciale dell'economia			» 260,000
Monte di Bologna			» 60,000
		<hr/>	
	Totale	L.	48,000,000
			=====

b) *Per la Regia Scuola di ingegneria*

Stato	L.	4,000,000	
Comune:			
in danaro	L.	2,400,000	
aree		1,200,000	
		<hr/>	» 3,600,000
Provincia			» 600,000
Consiglio provinciale dell'economia			» 112,000
Monte di Bologna			» 48,000
		<hr/>	
	Totale	L.	8,360,000
			=====

c) *Per la Regia Scuola superiore di chimica industriale*

Stato	L.	1,000,000	
Comune		600,000	
Provincia		150,000	
Consiglio provinciale dell'economia		28,000	
Monte di Bologna		12,000	
		<hr/>	
	Totale	L.	1,790,000
			=====

Art. 13.

Passeranno in esclusiva e piena proprietà dell'Università gli stabili che il comune di Bologna si è impegnato di cedere e precisamente:

a) stabile di via S. Vitale segnato ai nn. 59-61 come da estratto del catasto fabbricati segnato con n. 4816 del foglio n. 97 e come da n. 37 del foglio n. 97 del catasto terreni;

b) stabile di via Zamboni segnato ai nn. civici 96-98 come da estratto del catasto fabbricati contraddistinto coi nn. 5766, 5770, 5771 del foglio n. 90 e come dai nn. 52 e 53 dello stesso foglio 90 catasto terreni.

Passerà in proprietà della Regia scuola di ingegneria l'aera ad essa assegnata dal comune di Bologna come alla lettera d) dell'articolo 5 limitatamente al primo lotto della superficie di metri quadrati 4892, mentre il 2° lotto della superficie di metri quadrati 3000 passerà in proprietà della stessa Regia scuola di ingegneria a sua richiesta per dimostrata necessità.

Art. 14.

I contributi dello Stato e degli altri Enti saranno versati al Consorzio, e per esso ad un Istituto di credito da designarsi dal Consiglio di amministrazione del Consorzio medesimo.

I versamenti del contributo statale saranno effettuati per ciascuna annualità in rate semestrali di eguale ammontare, a decorrere dall'esercizio 1931-32.

Art. 15.

In nessun caso potranno essere sorpassati gli stanziamenti assegnati ad ogni singola Amministrazione interessata, come ad ogni Istituto della medesima, nè potranno le somme stanziati a favore di un Istituto essere destinate a vantaggio di un altro, se non quando l'Istituto assegnatario sia stato portato a compimento.

Art. 16.

Il Consorzio è costituito in ente giuridico autonomo amministrato da un Consiglio di amministrazione composto:

dal rettore della Regia Università, presidente;
dal direttore della Regia scuola di ingegneria;
dal direttore della Regia scuola superiore di chimica industriale;
dal direttore generale dell'istruzione superiore o da un suo delegato,
in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale;
da un rappresentante del Comune;
da un rappresentante della Provincia;
da un rappresentante dell'Amministrazione degli ospedali;
dal Regio intendente di finanza di Bologna;
da un rappresentante nominato di concerto tra la Cassa di risparmio,
il Consiglio dell'economia e il Monte di Bologna.

Ciascuna delle Amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle indicate nell'articolo 18, avrà facoltà di aggregarsi e di farsi assistere, limitatamente all'esecuzione, agli accertamenti ed ai collaudi dei lavori di propria competenza, da un tecnico di sua fiducia.

Art. 17.

Il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio, di cui all'articolo precedente, si occupa e delibera su tutti gli argomenti che concernano l'attività del Consorzio.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel proprio seno un comitato esecutivo composto di tre membri per l'attuazione dei suoi deliberati e per il disbrigo di tutte le incombenze che ritenga opportuno di affidargli.

Art. 18.

Per la direzione e la sorveglianza dei lavori riguardanti la Regia Università, la Regia scuola d'ingegneria e la Regia scuola superiore di chimica industriale sarà costituito un apposito ufficio tecnico presieduto da un ingegnere capo del Genio civile, il quale, a termini del Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1113, è collocato fuori ruolo e posto alle dipendenze del Consorzio stesso, e composto di ingegneri e tecnici liberi professionisti in numero non superiore a cinque, di non dubbia e provata competenza in materia di costruzioni edilizie destinate a scopi didattico-scientifici, nominati dal Consorzio, su designazione dell'ingegnere capo. Gli ingegneri alle dipendenze dell'ingegnere capo del Genio civile non potranno essere in numero maggiore di due.

Le spese per il funzionamento dell'ufficio tecnico, compresa la retribuzione all'ingegnere capo del Genio civile, sono a carico del Consorzio.

I lavori di costruzione, ampliamento e adattamento del Policlinico di S. Orsola sono condotti a cura dell'amministrazione degli ospedali, e quelli relativi alla clinica delle malattie nervose e mentali a cura della Provincia di Bologna mediante i rispettivi uffici tecnici. Ma anche detti lavori sono soggetti alla sorveglianza ed al collaudo dello speciale ufficio tecnico di cui sopra.

Art. 19.

Il Consorzio dovrà dare immediato inizio all'esecuzione dei lavori non appena la presente convenzione sarà approvata con provvedimento legislativo e proseguirli senza interruzione con la maggior cura per modo che il loro compimento possa essere assicurato, al più, entro otto anni dalla data dell'approvazione.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio decide circa l'ordine dei lavori e circa le eventuali varianti che fossero riconosciute necessarie; provvede, senza uopo di autorizzazioni ed approvazioni superiori, alla stipulazione dei contratti di qualsiasi specie, sovrintende e cura l'esecuzione dei lavori, la manutenzione dei mobili e degli immobili e provvede a tutti i pagamenti relativi.

Nessun pagamento a saldo delle forniture e delle opere eseguite potrà essere disposto se non previo collaudo.

Art. 21.

Ove le esigenze tecniche ed economiche inerenti alla sollecita esecuzione della convenzione ed alla celere prosecuzione dei lavori lo impongano, il Consiglio d'amministrazione del Consorzio avrà facoltà di contrarre mutui o di fare cessione delle quote dei contributi dovuti dallo Stato o dagli Enti locali. Gli interessi sulle somme mutuate al Consorzio o dei mutui eventualmente contratti dagli Enti locali sovventori per provvedere al pagamento dei loro contributi saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 22.

Gli atti ed i contratti di competenza del Consorzio non saranno sottoposti all'esame del Consiglio di Stato nè al riscontro della Corte dei conti. Tali atti, dipendenti dalla presente convenzione, compresi anche quelli del trapasso di proprietà e di permuta o cessioni di annualità, beneficeranno delle norme stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato e considerati

come fatti nell'interesse di questo nei riguardi delle tasse di registro, bollo ed ipotecarie, salvi i diritti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

La Cassa di risparmio e il Monte di Bologna, per quanto riguarda i loro contributi rispettivamente di lire 900,000 e di lire 120,000 sono esonerati dall'osservanza dei limiti stabiliti, per la erogazione degli utili, dall'articolo 16 della legge 29 dicembre 1927, n. 2587.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio ha facoltà di assegnare temporaneamente ad una delle Amministrazioni le annualità maturate di pertinenza di un'altra ove questa si trovi nel momento a non averne bisogno, salvo, s'intende, conguaglio con le annualità che vengano a maturare negli esercizi successivi, per modo che nessuna delle Amministrazioni interessate venga ad essere lesa nelle proprie assegnazioni.

Art. 24.

Tutte le costruzioni ed i relativi arredamenti, di cui agli allegati, saranno rispettivamente di proprietà della Regia Università, dell'Amministrazione degli ospedali, della Regia Scuola ingegneria, della Regia Scuola superiore di chimica industriale.

Art. 25.

Il Consorzio presenterà annualmente al Ministero dell'educazione nazionale e agli Enti interessati una relazione sullo stato dei lavori e sulle condizioni finanziarie dell'Ente.

Art. 26.

Per la validità della presente convenzione e per tutti i suoi effetti giuridici gli atti allegati all'originale e in esso richiamati si intendono integrativi della medesima e come facenti parte del contesto ed a conferma verranno pure firmati da tutte le parti contraenti.

Art. 27.

Le spese della presente convenzione, fatte nell'interesse degli Istituti superiori contraenti, sono a carico dell'Erario, secondo il disposto dell'articolo 76 della legge 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato: GIUSEPPE GUADAGNINI
ANTONIO CARRANTI
UMBERTO TURCHI
UMBERTO FERRI
ENRICO MASETTI
CESARE COLLIVA
GIUSEPPE ALBINI
UMBERTO PUPPINI
MAURIZIO PADOA
MANLIO MEDICI, *teste*
GILDO BORSARI, *teste*.

Firmato: ERVINO DUBSKY.

ALLEGATO A.

Per la Regia Università degli studi.

	EDILIZIA	ARREDA- MENTO	TOTALE	
A) NUOVE COSTRUZIONI.				
1. — Istituto di igiene.	1,067,000	183,000	1,250,000	
2. — Istituto di patologia generale.	816,000	134,000	950,000	
3. — Istituti di zoologia, anatomia compa- rata, istologia e fisiologia generale. . .	4,564,500	935,500	5,500,000	
4. — Istituto di medicina legale e morgue. .	1,190,000	160,000	1,350,000	
5. — Istituto di materia medica.	765,000	135,000	900,000	
6. — Istituto di antropologia.	722,500	197,500	920,000	
	9,125,000	1,745,000	10,870,000	10,870,000
B) AMPLIAMENTI, COMPLETAMENTI, ADATTA- MENTI, ARREDAMENTI ISTITUTI ED EDI- FICI ESISTENTI.				
1. — Palazzo Universitario — Facoltà giu- ridica, di lettere e filosofia, Biblioteca universitaria e Biblioteche e Scuole speciali delle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia, Aule per lezioni. Aule di Facoltà, Regia Accademia delle scienze, Rettorato, Uffici (via Zamboni 29, 31, 33, 35 e via Belme- loro 2 e 4).	1,100,000	300,000	1,400,000	
2. — Osservatorio astronomico.	70,000	30,000	100,000	
3. — Istituto matematico.	60,000	30,000	90,000	
4. — Istituto di geologia.	100,000	30,000	130,000	
5. — Istituto di fisiologia.	280,000	40,000	320,000	
6. — Aula Magna.	900,000	200,000	1,100,000	
7. — Istituto di mineralogia.	140,000	40,000	180,000	
8. — Istituti di anatomia umana ed anatomia patologica	150,000	100,000	250,000	
9. — Istituto di fisica.	130,000	50,000	180,000	
10. — Istituto botanico.	180,000	40,000	220,000	
11. — Istituto di chimica generale.	300,000	200,000	500,000	
12. — Istituto di chimica farmaceutica. . . .	250,000	125,000	375,000	
13. — Istituto di chimica agraria.	90,000	60,000	150,000	
<i>Da riportarsi . . .</i>	3,750,000	1,245,000	4,995,000	10,870,000

Segue ALLEGATO A.

	EDILIZIA	ARREDA- MENTO	TOTALE	
<i>Riparto</i>	3,750,000	1,245,000	4,995,000	10,870,000
14. — Clinica delle malattie mentali e nervose.	40,000	40,000	
15. — Clinica ortopedica	40,000	40,000	
16. — Scuola di storia dell'arte.	50,000	25,000	75,000	
17. — Istituto di geodesia.	50,000	10,000	60,000	
18. — Raccordo Palazzo Universitario angolo vie Zamboni e S. Giacomo.	365,000	..	365,000	
19. — Istituto di archeologia.	50,000	25,000	75,000	
20. — Istituto di odontojatria ed altro.	722,500	127,500	850,000	
	4,987,500	1,512,500	6,500,000	6,500,000
<i>C) RESTAURI E TRASFORMAZIONI DEI VECCHI EDIFICI DEMANIALI PASSATI IN CONSEGNA ALLA REGIA UNIVERSITÀ IN GRAVI CON- DIZIONI PER DEFICIENTE CONSERVAZIONE, COMPIMENTO E PAGAMENTO DI LAVORI IN CORSO URGENTI.</i>				
1. — Fabbricato ex Scuola pedagogica.	100,000	..	100,000	
2. — Restauro e sopraelevazioni Palazzo uni- versitario.	650,000	..	650,000	
3. — Fabbricati Istituti materia medica e patologia generale	100,000	..	100,000	
4. — Clinica ortopedica, Aula lezioni.	60,000	..	60,000	
5. — Fabbricati piano superiore via Zam- boni nn. 27-29-31.	100,000	..	100,000	
6. — Istituto di chimica generale.	125,000	..	125,000	
7. — Istituto di chimica farmaceutica.	125,000	..	125,000	
8. — Fabbricato destra scalone Belmeloro n. 4.	100,000	..	100,000	
9. — Fabbricati via Belmeloro nn. 2, 4.	300,000	..	300,000	
10. — Ripassatura tetti fabbricati universitari.	250,000	..	250,000	
11. — Fabbricato Istituto medicina legale.	40,000	..	40,000	
12. — Fabbricato Istituto mineralogia.	50,000	..	50,000	
	2,000,000	..	2,000,000	2,000,000
<i>D) VALORE DEGLI EDIFICI.</i>				
Stabile di via Zamboni nn. 96-98	130,000	
Stabile di via San Vitale nn. 59-61.	1,500,000	
				1,630,000
				21,000,000

ALLEGATO B.

Sistemazione e ampliamento del Policlinico di S. Orsola.

	EDILIZIA	ARREDA- MENTO	TOTALE
1. - <i>Fabbricato Amministrazione, suore e servizi generali di approvvigionamento.</i>	1,860,000	180,000	2,040,000
2. - <i>Costruzione clinica medica.</i>	2,930,000	250,000	3,180,000
3. - <i>Costruzione Padiglione di fisioterapia e Istituto radiologico centrale. . .</i>	1,274,000	146,000	1,420,000
4. - <i>Edificio Clinica ostetrico-ginecologica con riparto ospedaliero.</i>	3,120,000	210,000	3,330,000
5. - <i>Costruzione Padiglione patologia medica.</i>	1,150,000	125,000	1,275,000
6. - <i>Costruzione Padiglione di isolamento con il reparto patologia coloniale. .</i>	875,000	140,000	1,015,000
7. - <i>Costruzione della stazione di disinfezione e disinfestazione.</i>	130,000	85,000	215,000
8. - <i>Trasformazione e ampliamento dell'Ospedale di Sant'Orsola per dar luogo alla Clinica chirurgica con riparto di urologia e otorinolaringojatria. . . .</i>		200,000	
<i>Clinica dermosifilopatica con riparto prostitute.</i>	3,220,000	140,000	3,705,000
<i>Istituti di otorinolaringojatria.</i>		60,000	
<i>e patologia chirurgica.</i>		85,000	
9. - <i>Costruzione della scuola di medicina operatoria e camera mortuaria. . .</i>	400,000	40,000	440,000
10. - <i>Ampliamento dei locali caldaie e costruzione deposito combustibili.</i>	210,000	..	210,000
11. - <i>Impianto caldaie e condutture esterne riscaldamento.</i>	..	870,000	870,000
12. - <i>Impianto di distribuzione di acqua calda.</i>	..	250,000	250,000
13. - <i>Costruzione di un grande stabulario. .</i>	120,000	60,000	180,000
14. - <i>Chiesa</i>	100,000	20,000	120,000
<i>Da riportare</i>	15,389,000	2,861,000	18,250,000

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-30 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1930

Segue ALLEGATO B.

	EDILIZIA	ARREDA- MENTO	TOTALE	
<i>Riporto</i>	15,389,000	2,861,000	18,250,000	
15. - Costruzione della fognatura generale da allacciarsi a quella cittadina - Sistemazione del terreno, giardini, recinzione ecc.	950,000	..	950,000	
16. - Somma a calcolo per rilievi, studi, progetti, direzione, assistenza e sorveglianza ai lavori.	400,000	..	400,000	
	16,739,000	2,861,000	19,600,000	19,600,000
Valore dell'area				6,400,000
				26,000,000

ALLEGATO C.

	EDILIZIA	ARREDA- MENTO	TOTALE	
Sistemazione, completamento, arredamento della clinica delle malattie nervose e mentali.	1,000,000		1,000,000	1,000,000

ALLEGATO D.

REGIA SCUOLA DI INGEGNERIA

a) <i>Nuove costruzioni e arredamento</i> di Istituti di architettura, di idraulica, di costruzioni idrauliche, di elettrotecnica, di macchine termiche ed idrauliche, di geodesia e topografia ed altri nell'area di via Castiglione	L.	6,500,000
b) <i>Lavori di sistemazione e di arredamento</i> per gli altri Istituti e per gli altri insegnanti nella sede attuale della scuola		660,000
c) <i>Valore dell'area</i> da cedersi dal comune di Bologna (articolo 5, lettera d)		1,200,000
	L.	8,360,000
		=====

ALLEGATO E.

REGIA SCUOLA SUPERIORE DI CHIMICA INDUSTRIALE

Lavori di sistemazione, di ampliamento e di arredamento degli Istituti di chimica industriale, tecnologia dello zucchero, amido e prodotti di fermentazione di tecnologia del calore e dei combustibili, di metallurgia ed altri, sia nei locali attualmente occupati nella sede della Regia Scuola di ingegneria, sia con nuove costruzioni nell'area di proprietà della Regia Scuola superiore di chimica industriale adiacente alla sede della Regia Scuola di ingegneria

	L.	1,790,000
--	----	-----------

RIASSUNTO

Contributi:

Stato	L.	30,000,000
Comune di Bologna		14,330,000
Provincia di Bologna		4,000,000
Amministrazione degli Spedali di Bologna		8,400,000
Cassa di risparmio di Bologna		900,000
Consiglio provinciale dell'economia di Bologna		400,000
Monte di Bologna		120,000
		=====
Totale	L.	58,150,000
		=====

Spese

Importo allegato <i>A)</i>	L. 21,000,000
Importo allegato <i>B)</i>	26,000,000
Importo allegato <i>C)</i>	1,000,000
Importo allegato <i>D)</i>	8,360,000
Importo allegato <i>E)</i>	1,790,000
	=====
Totale	L. 58,150,000
	=====

Firmato: GIUSEPPE GUADAGNINI *Firmato:* GIUSEPPE ALBINI
 ANTONIO CARRANTI UMBERTO PUPPINI
 UMBERTO TURCHI MAURIZIO PADOA
 UMBERTO FERRI MANLIO MEDICI, *teste*
 ENRICO MASETTI GILDO BORSARI, *teste*
 CESARE COLLIVA

Firmato: ERVINO DUBSKY.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nella parte riguardante i Consigli di disciplina » (N. 345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Varianti

alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nella parte riguardante i Consigli di disciplina ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge lo stampato n. 345.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il capo III del titolo VII della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica è abrogato nella parte compresa fra gli articoli 73 e 93 e sostituito dalle disposizioni che seguono.

CAPO III

DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 73. — L'ufficiale, responsabile di atti reputati incompatibili con il grado, potrà essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina che, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, dichiara se, a suo avviso, egli sia ancora meritevole di conservare il grado.

Art. 74. — L'ufficiale non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina se non in seguito a regolare inchiesta svolta con le norme contenute nel regolamento.

Art. 75. — La decisione di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina spetta al comandante del Corpo di armata, al comandante in capo delle squadre navali o dei dipartimenti militari marittimi, nonchè al Comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico, al Comandante di zona aerea territoriale; sempre quando il Ministero competente non decida di avocare a sè il deferimento dell'ufficiale al Consiglio di disciplina.

Se trattisi di ufficiali generali o ammiragli, o di più ufficiali corresponsabili e dipendenti da comandi diversi o se gli addebiti siano di carattere politico, e, infine, nei casi previsti dall'articolo seguente la decisione è riservata al ministro.

Art. 76. — Nei casi di corresponsabilità di ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica viene ordinato un unico Consiglio dal ministro della guerra, o della marina, o dell'aeronautica, a seconda che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali responsabili ap-

partenga all'esercito o alla marina o all'aeronautica.

Art. 77. — Il Consiglio di disciplina è formato e convocato dal ministro competente per gli ufficiali generali ed ammiragli; dal competente Comandante di Corpo d'armata o Comandante in capo delle squadre navali o dei dipartimenti militari marittimi, nonchè dal Comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico, o Comandante di zona aerea territoriale, in ogni altro caso.

Allorchè trattisi di sottoporre ad un Consiglio di disciplina ufficiali dipendenti dal Comando militare della Sardegna, tale Comando è considerato come facente parte del Corpo d'armata di Roma. La decisione di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina, la formazione e la convocazione del Consiglio medesimo spettano al Comandante del Corpo di armata di Roma, salvo il disposto dell'articolo 75.

Ordinamento.

Art. 78. — Il Consiglio di disciplina è formato in relazione al grado dell'ufficiale che vi è sottoposto e si compone di tre ufficiali in servizio permanente effettivo designati secondo l'ordine di anzianità stabilito dal regolamento, dipendenti dai Comandi di cui al precedente articolo.

Quando l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartenga ad arma o corpo combattente i componenti il Consiglio stesso dovranno essere tratti dagli ufficiali delle armi e corpi combattenti.

Qualora l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartenga a corpo non combattente, uno dei membri del Consiglio sarà tratto dal corpo cui l'ufficiale appartiene.

Le annesse tabelle (allegati n. 1, 2 e 3) stabiliscono la composizione del Consiglio di disciplina per l'esercito, la marina e l'aeronautica.

La tabella allegato n. 4 stabilisce quali sono i ruoli degli ufficiali di arma o corpo combattente.

Nel caso che nell'ambito di uno stesso Comando non vi siano in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti si ricorre ai comandi più vicini.

Il Consiglio di disciplina per ufficiali general o ammiragli si compone dei generali o ammiragli del grado prescritto dalle tabelle allegati n. 1, 2 e 3 osservate le norme dei precedenti comma.

Trattandosi però di formare un Consiglio per ufficiali generali od ammiragli di grado superiore a generale di divisione, o corrispondenti, il Consiglio stesso sarà composto di generali od ammiragli dei gradi e della anzianità, che di volta in volta stabilirà il Ministero competente.

Per la Regia aeronautica la norma suddetta si applica per i generali di grado superiore a generale di brigata aerea o corrispondenti.

Art. 79. — Qualora non sia possibile formare il Consiglio per ufficiali generali od ammiragli nel modo prescritto dall'articolo precedente, esso potrà essere composto di generali od ammiragli di un unico grado, superiori, almeno in anzianità, all'ufficiale per il quale il Consiglio è ordinato.

Verificandosi la mancanza di generali od ammiragli, il Ministero interessato potrà richiedere generali od ammiragli dell'esercito o della marina o dell'aeronautica con le norme enunciate.

Art. 80. — È abrogato.

Art. 81. — Se il Consiglio riguarda più ufficiali appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, oppure a Corpi d'armata, comandi di squadre navali o dipartimenti militari marittimi o al Comando militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico, o zone aeree diverse, esso viene formato in relazione al più elevato in grado o in anzianità adottando nel primo caso per la formazione del Consiglio la tabella che contempla per i suoi componenti i gradi più elevati.

Art. 82. Nei casi previsti dall'articolo 76 ciascuna delle autorità interessate designa il gruppo di ufficiali che dovrebbero formare il Consiglio di disciplina tenendo conto delle norme di cui al precedente articolo.

Il Consiglio di disciplina viene quindi composto nel modo seguente:

a) se i gruppi sono due, il presidente è tratto da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e i due membri dal secondo gruppo;

b) se i gruppi sono tre, il presidente è tratto

da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e i due membri dagli altri due gruppi traendo il meno anziano da quello cui appartiene il più elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio.

Art. 83. — Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che siano ministri o sottosegretari di Stato in carica;

b) il capo di Stato Maggiore generale, i capi di Stato Maggiore del Regio esercito della Regia marina e della Regia aeronautica, il comandante in seconda del Corpo di Stato Maggiore e l'ufficiale generale addetto al comando del Corpo di Stato Maggiore dell'esercito, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, i generali a disposizione per incarichi speciali (articolo 15 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504), e quelli in soprannumero (articolo 77-ter legge 11 marzo 1926, n. 398, aggiunto con Regio decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025), gli ammiragli di squadra considerati in aumento alla tabella organica (Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1497), e quelli di divisione in soprannumero (Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317);

c) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare del Re e dei Reali Principi e che vi prestano di fatto effettivo servizio;

d) gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica (esclusi gli ufficiali generali dell'Arma aeronautica a disposizione del Ministero dell'aeronautica), quelli addetti all'ufficio militare del Ministero delle colonie, agli uffici dello Stato Maggiore del Regio esercito, della Regia marina, agli uffici del Capo di Stato Maggiore generale e dei comandanti designati d'armata, al comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali, alla segreteria della Commissione suprema di difesa;

e) gli ufficiali allievi delle scuole militari;

f) i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a Consiglio e i Capi di Stato Maggiore del Corpo di armata e della divisione del comando in capo di armata navale o di squadra, dei comandi in capo dei dipartimenti marittimi militari e dei comandi militari marittimi o del comando di zona aerea territoriale, per questi limitatamente ai casi in cui alle seguenti lettere i) ed l);

g) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;

h) l'offeso, o il danneggiato, ed i parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'inquisito, dell'offeso, o danneggiato;

i) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare, e chi per ufficio diede parere in merito;

l) coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o Consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

m) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto Consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta;

n) gli ufficiali che nella ultima compilazione delle note caratteristiche non abbiano riportato almeno la classifica di buono con punti due o qualifiche analoghe, da stabilirsi dal competente Ministero.

Art. 84. — L'autorità competente a convocare il Consiglio di disciplina invita gli ufficiali designati a dichiarare se si trovino in casi di incompatibilità previsti dal precedente articolo, procedendo, ove il caso lo richieda, a tutte le necessarie sostituzioni con ufficiali dello stesso grado che li seguano immediatamente in anzianità.

Il Consiglio di disciplina si riunirà nel luogo che verrà designato dall'autorità che lo ha formato e convocato.

Art. 85. — È presidente del Consiglio di disciplina l'ufficiale di arma o corpo combattente più elevato in grado, ed, a parità di grado, il più anziano.

Il presidente designa fra i membri un segretario.

SEZIONE II. — *Disposizioni speciali per le unità mobilitate, all'estero o in colonia.*

Art. 86. — L'ordinamento del Consiglio di disciplina presso reparti del Regio esercito, della Regia aeronautica mobilitati o in servizio fuori del Regno, o di Comandi navali all'estero, o presso truppe coloniali o Comandi navali dislocati in colonia è stabilito da regolamenti speciali.

Ove per deficienza di ufficiali non possa costituirsi il Consiglio questo si formerà nel Regno secondo le decisioni del competente ministro.

SEZIONE III. — *Procedura.*

Art. 87. — L'autorità che ha formato il Consiglio ne dà comunicazione all'ufficiale che vi è sottoposto. Rimette contemporaneamente al presidente l'ordine di convocazione, gli atti dell'inchiesta numerati e descritti in un indice. Fra essi debbono essere comprese le eventuali difese scritte dall'inquisito.

Art. 88. — Il presidente invita i membri del Consiglio a procedere ad un accurato esame degli atti, concedendo a tal uopo un congruo termine.

Solo dopo aver ricevuto assicurazione scritta dell'avvenuto esame, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio ad intervenire, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà nè farà constare d'esserne legittimamente impedito, il Consiglio procederà in sua assenza.

Ove occorra, la riunione potrà essere prorogata dal presidente.

Art. 89. — Lo svolgimento e le conclusioni del Consiglio di disciplina sono segreti.

Art. 90. — Aperta la seduta il presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sull'importanza del parere che sono chiamati ad esprimere, che, come è detto all'articolo 73, dovrà unicamente basarsi sulla propria convinzione, sui sentimenti dell'onore e del dovere, nell'interesse superiore della integrità morale e disciplinare del corpo degli ufficiali.

Fa poscia introdurre l'ufficiale e dopo letto l'ordine di convocazione, fa procedere alla lettura degli atti e delle giustificazioni.

Terminata la lettura il presidente dichiara in calce all'indice degli atti che tutti i documenti trasmessi dall'autorità superiore sono stati letti; vi appongono la firma anche i membri e l'ufficiale sottoposto al Consiglio.

Art. 91. — Il presidente e i membri del Consiglio a mezzo del presidente, astenendosi dal fare apprezzamenti, potranno chiedere all'ufficiale i necessari chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio non è ammesso a fare nuove istanze, nè ad esibire o chiedere produzione di nuovi documenti, ma potrà esporre ragioni a difesa, le quali dovranno, in tal caso, risultare da un sunto scritto, da lui stesso compilato e firmato seduta stante, e che il presidente allega agli atti facendone menzione nel verbale.

Art. 92. — Udite le eventuali giustificazioni il presidente fa ritirare l'ufficiale.

Qualora il Consiglio ritenga di non poter esprimere il proprio parere senza un supplemento di istruttoria sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.

Non verificandosi la particolare circostanza, il presidente mette ai voti il seguente quesito formulato ai termini dell'articolo 73:

Il è ancora meritevole di conservare il grado?

La votazione è palese ed i componenti del Consiglio votano in ordine inverso di grado e di anzianità.

Indi il presidente pronunzia l'esito della votazione ed il conseguente parere del Consiglio.

Il segretario compila seduta stante il verbale della seduta col parere del Consiglio, documento che viene letto e firmato dai componenti il Consiglio stesso.

Il presidente scioglie il Consiglio e trasmette

quindi gli atti all'autorità che lo ha convocato, la quale li invia al Ministero, col proprio parere.

Art. 93. — È in facoltà del ministro di ordinare la rinnovazione del Consiglio di disciplina.

Il ministro non potrà scostarsi nelle sue decisioni dal parere del Consiglio, se non in favore dell'ufficiale.

In caso di rinnovazione, la decisione verrà presa dopo il parere dell'ultimo Consiglio.

Art. 94. — I Consigli di disciplina già ordinati e formati all'atto della promulgazione della presente legge, proseguiranno secondo la legge precedente.

Art. 95. — È data facoltà al ministro della guerra di emanare, di concerto con quelli della marina e dell'aeronautica, le opportune varianti al titolo VI, capo III, delle speciali « norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » nell'attesa della pubblicazione del relativo regolamento.

(Approvato).

Art. 2.

È abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

ALLEGATO 1.

**Tabella di formazione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali
del Regio esercito.**

GRADO DELL' UFFICIALE sottoposto a Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio						
	Generale designato di Armata	Generale di Corpo d'Armata (1)	Generale di Divi- sione (1)	Generale di Brigata (1)	Colon- nello	Tenente Colon- nello	Maggiore
Sottotenente	—	—	—	—	1	—	2
Tenente	—	—	—	—	1	—	2
1° Tenente e Capitano	—	—	—	1	1	1	—
1° Capitano e Maggiore	—	—	1	—	2	—	—
Tenente Colonnello	—	—	1	1	1	—	—
Colonnello	—	—	1	2	—	—	—
Generale di Brigata (1)	—	1	2	—	—	—	—
Generale di Divisione (1)	1	2	—	—	—	—	—

(1) E gradi corrispondenti.

N. B. — Per i generali di grado superiore al generale di Divisione, il Consiglio sarà formato secondo quanto stabilisce l'art. 78, ultimo comma.

ALLEGATO 2.

**Tabella di formazione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali
della Regia marina.**

GRADO DELL'UFFICIALE sottoposto a Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio						
	Ammiraglio designato di Armata	Ammir. di squadra	Ammir. di divisione	Contrammiraglio	Capitano di vascello	Capitano di fregata	Capitano di corvetta
Guardiamarina e gradi corrispondenti	—	—	—	—	1	—	2
Sottotenente di vascello e gradi corrispondenti	—	—	—	—	1	—	2
Tenente id.	—	—	—	1 (1)	1	1	—
1° tenente di vascello capitano di corvetta e gradi corrispondenti	—	—	1 (2)	—	2	—	—
Capitano di fregata	—	—	1	1	1	—	—
Capitano di vascello	—	—	1	2	—	—	—
Contrammiraglio	—	1	2	—	—	—	—
Ammiraglio di Divisione	1	2	—	—	—	—	—

(1) 0, in mancanza, ammiraglio di Divisione.

(2) 0, in mancanza, contrammiraglio.

N.B. — Qualora l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartenga a corpo non combattente, uno dei membri del Consiglio sarà tratto dal corpo cui l'ufficiale appartiene, ai sensi dell'art. 78, comma 3°.

Per gli ammiragli di grado superiore all'ammiraglio di Divisione, il Consiglio sarà formato secondo quanto stabilisce l'art. 78. ultimo comma.

ALLEGATO 3.

**Tabella di formazione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali
della Regia aeronautica.**

GRADO DELL'UFFICIALE sottoposto a Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio					
	Generale di squadra aerea	Generale di divisione aerea	Generale di brigata aerea	Colonnello	Tenente Colonnello	Maggiore
Sottotenente	—	—	—	1	—	2
Tenente	—	—	—	1	—	2
Capitano	—	—	1	1	1	—
Maggiore	—	1	—	2	—	—
Tenente colonnello	—	1	1	1	—	—
Colonnello	—	1	2	—	—	—
Generale di Brigata aerea	1	2	—	—	—	—

N. B. — Per i generali di grado superiore al generale di Brigata aerea il Consiglio sarà formato secondo quanto stabilisce l'art. 78 ultimo comma.

In via transitoria e fino al 1932 incluso, il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di sostituire i generali di Squadra aerea e di Divisione aerea con ufficiali generali di grado immediatamente inferiore.

ALLEGATO 4.

Tabella delle Armi e dei Corpi combattenti ai fini dell'articolo 78.

	Ufficiali di Arma o Corpo combattente
Regio Esercito	Corpo di stato maggiore Arma dei carabinieri Reali Arma di fanteria Arma di cavalleria Arma di artiglieria Arma del genio Ruolo M.
Regia Marina.	Ufficiali di stato maggiore (ufficiali di vascello)
Regia Aeronautica	Arma aeronautica (ruolo combattente)

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modifica al numero del personale militare addetto al Ministero delle Colonie » (N. 312).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica

al numero del personale militare addetto al Ministero delle colonie ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario, legge lo stampato n. 312.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il quarto alinea del primo comma dell'art. 1 del Regio decreto 10 marzo 1927, n. 1149, è modificato come segue:

« Un maggiore o capitano del Regio Esercito di arma combattente e 3 ufficiali inferiori del Regio Esercito di arma combattente, di cui uno dell'arma di artiglieria ».

(Approvato).

Art. 2.

All'aumento di un ufficiale a disposizione del Ministero delle Colonie, di cui all'articolo precedente, corrisponderà la diminuzione di un ufficiale pari grado nel numero degli ufficiali fuori grado a disposizione del Ministero della Guerra, di cui all'art. 46, secondo comma, della legge 11 marzo 1926, n. 396.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Contributo annuo governativo a favore della Reale Accademia dei Lincei » (N. 349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo annuo governativo a favore della Reale Accademia dei Lincei »

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

Il contributo governativo a favore della Reale Accademia dei Lincei è stabilito in annue lire 500.000.

Essò sarà compreso nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Nomina a maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Arma dei Carabinieri » (N. 365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nomina a maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Arma dei Carabinieri Reali ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo stampato n. 365.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che ri-leggo:

Art. 1.

La nomina a vice-direttore della banda dei carabinieri Reali è conferita in seguito a concorso per esami.

Il concorso è bandito — al verificarsi della vacanza — dal comando della legione allievi carabinieri Reali in seguito a determinazione del comando generale dell'Arma e secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

(Approvato).

Art. 2.

Al concorso dovranno essere ammessi anzitutto i militari appartenenti alla banda dell'Arma, che ne facciano regolare domanda e posseggano i requisiti voluti dalle disposizioni che sono in vigore al riguardo.

(Approvato).

Art. 3.

Qualora non vi siano concorrenti fra i militari accennati nel precedente articolo, o coloro che si presentano non siano riconosciuti idonei, sarà bandito sempre con le stesse norme di cui al precedente articolo 1º, un nuovo concorso al quale potranno prendere parte i militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica — e degli altri Corpi armati — sia in attività di servizio che in congedo.

A parità di voti, l'attività di servizio prima, ed il grado più elevato dopo, nonchè l'attività

di servizio in caso anche di parità di grado, costituiranno titolo di preferenza per la nomina.

(Approvato).

Art. 4.

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti fisici e morali prescritti per l'ammissione nell'Arma; e, se militari di truppa, dovranno essere preventivamente ritenuti idonei alla nomina a sottufficiale, a giudizio insindacabile di apposita Commissione, di tre membri, nominata e presieduta dal comandante la legione allievi carabinieri Reali.

I militari in congedo, inoltre, non dovranno avere oltrepassato il 35° anno di età, all'atto della nomina.

(Approvato).

Art. 5.

Al vincitore del concorso, verrà conferito subito — a tutti gli effetti — il grado e la qualifica di maresciallo d'alloggio maggiore musicante, vice-direttore della banda dell'Arma dei carabinieri Reali.

(Approvato).

Art. 6.

Il provvedimento di cui alla presente legge, non modifica in alcun modo l'attuale organico dei marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri Reali.

(Approvato).

Art. 7.

È data facoltà al ministro della guerra, per l'applicazione della presente legge, di emanare apposite norme esecutive.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il

divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi » (N. 325).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 2030, recante provvedimenti per accelerare le operazioni di liquidazione della Unione Edilizia Nazionale » (N. 373).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 2030, recante provvedimenti per accelerare le operazioni di liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 2030, recante provvedimenti per accelerare le operazioni di liquidazione dell'Unione edilizia nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette » (N. 332).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È portato da due a quattro anni il termine assegnato agli esattori delle imposte per l'esercizio dei privilegi fiscali dall'art. 71 della legge sulla riscossione delle imposte 17 ottobre 1922, n. 1401.

La presente disposizione si applica anche agli esattori del quinquennio 1923-27.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Soppressione per gli ufficiali della Regia Guardia di Finanza del vincolo dell'età per il matrimonio, previsto dal Regio decreto-legge 9 febbraio 1928, n. 371 » (N. 333).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Soppressione per gli ufficiali della Regia guardia di finanza

del vincolo dell'età per il matrimonio, previsto dal Regio decreto-legge 9 febbraio 1928, n. 371 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge lo stampato n. 333.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo primo del Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371, è modificato nel senso che, per gli ufficiali della Regia guardia di finanza, il limite di età di 25 anni per contrarre matrimonio è soppresso.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Soppressione del vincolo di età per la concessione del Regio assentimento al matrimonio degli ufficiali della Regia marina » (N. 364).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione del vincolo di età per la concessione del Regio assentimento al matrimonio degli ufficiali della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 7 giugno 1929, n. 916, è esteso agli ufficiali della Regia marina.

Tuttavia il Regio assentimento di cui al 1° comma dell'articolo 1, del Testo Unico, approvato col Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371, non potrà essere concesso a quelli, fra i predetti ufficiali, che abbiano grado inferiore a sottotenente di vascello o corrispondente.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Estensione ai cittadini divenuti invalidi per la Causa Nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 dicembre 1925, n. 2151 e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra » (N. 335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai cittadini divenuti invalidi per la Causa Nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151 e di ogni altra disposizione riguardante la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 312 e 3 dicembre 1925, n. 2151, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi medesimi, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che alle predette si colleghi, o che, comunque, concerna la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, sono estese ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, in applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925 n. 2275, e del-

l'art. 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei ministri, saranno emanate le norme integrative che possono occorrere per regolare l'estensione delle disposizioni predette.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1857, concernente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative all'allacciamento ferroviario delle nuove calate occidentali del porto di Genova » (N. 296).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1857, concernente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative all'allacciamento ferroviario delle nuove calate occidentali del porto di Genova ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1857, concernente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative all'allacciamento ferroviario delle nuove calate occidentali del porto di Genova.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2044, recante norme per l'interpretazione autentica dei Regi decreti-

legge 23 giugno e 29 dicembre 1927, nn. 1159 e 2672, circa la riduzione dei supplementi di servizio attivo agli impiegati e salariati degli enti locali » (N. 285).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2044, recate norme per l'interpretazione autentica dei Regi decreti-legge 23 giugno e 29 dicembre 1927, nn. 1159 e 2672, circa la riduzione dei supplementi di servizio attivo agli impiegati e salariati degli Enti locali ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2044, recante norme per l'interpretazione autentica dei Regi decreti-legge 23 giugno e 29 dicembre 1927 nn. 1159 e 2672 circa la riduzione dei supplementi di servizio attivo agli impiegati e salariati degli enti locali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato nell'altro ramo del Parlamento:

Aumento dell'assegnazione straordinaria di fondi per la costruzione e l'arredamento di edi-

fici ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri delle finanze e delle comunicazioni della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pagliano per presentare una relazione.

PAGLIANO. Ho l'onore di presentare la relazione sul primo elenco delle petizioni.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Pagliano della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni » (N. 355).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni ».

LONGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGHI. Signori senatori. L'avere, qui e davanti la Camera, nelle relazioni e nei discorsi, fatto insistente ripetuti e lunghi richiami di legislazione comparata, per dire ciò che si è già compiuto negli altri Stati (nei grandi Stati dell'Europa occidentale e centrale e altresì negli Stati minori), ha generato l'impressione che in questo nostro istituto, del quale ci occupiamo, non vi sia alcuna sostanziale novità. I più tiepidi hanno soggiunto che quindi non era il caso di menarne tanto scalpore. Ed è venuto da ultimo l'on. senatore Ciccotti, insigne storico delle età antiche (*ilarità*), ma non privo di qualche idiosincrasia per la comprensione della storia contemporanea; sebbene io lo ricordi oratore appassionato, e quindi eloquentissimo, d'interventismo. Egli si è rifatto ai tempo di Menenio Agrippa per ricordare come anche allora si fosse tenuto un congresso, appunto per sostenere la unità della pubblica economia. Garbate facezie che fanno piacere; così come piacciono, del resto, nelle

musiche del giorno, le dissonanze. Ma quando la dissonanza è eccessiva, allora diventa stridore; ed è stridore il pretendere che l'originalità debba essere tratta dal nulla.

Ora io affermo che nel Consiglio Nazionale delle Corporazioni vi è una sua indiscussa e indiscutibile originalità; e assumerò di parlarlo.

Sono così entrato, senz'altro, nell'argomento. Ne uscirò tra breve.

Sì. Tutti gli Stati d'Europa hanno ormai un loro Consiglio economico. Non faceva eccezione che uno Stato, l'Inghilterra; ed il nostro ministro fu sollecito a segnalarlo onestamente. Ma fu altrettanto sollecito il senatore Loria ad avvertire, crudelmente, anticipando sul nostro *Bollettino Parlamentare*, che da pochi giorni anche in Inghilterra si era costituito il Consiglio. La disillusione è completa! Noi che potevamo sperare di giungere almeno penultimi, arriviamo ultimi definitivi.

Tutto ciò è tragico. Tanto più ch'io devo rilevare che arriviamo ultimi definitivi perfino di noi stessi, perchè fin da quando si costituì (e forse è già un quarto di secolo) il Ministero del lavoro, si incominciò a pensare ad una Commissione economica, la quale si andò via via evolvendo. Ed il 22 settembre 1922 era pronto un decreto col quale si costituiva un nuovo Consiglio economico, chiamandosi a far parte di esso rappresentanti di sindacati che così si riconoscevano di fatto, poichè a loro non era mai stato accordato a quei tempi alcun riconoscimento di diritto. Senonchè un atto così notevole altro non doveva essere che un atto di ultima volontà e quasi vorrei dire di captazione testamentaria, perchè compiuto mentre erano alle porte le legioni fasciste, e pubblicato quando era già al potere il Regime, che non ne accettò nè poteva accettarne l'eredità. Invece, si compilò subito un altro decreto nel 1923, di poi sostituito da quello del 1926, del quale oggi si discute la riforma.

Dunque ultimi, ultimissimi. Ma in qual senso? Della vecchia serie; primo invece di una nuova. Non si è posto mente che l'originalità di questo istituto non è cronologica, bensì di sostanza. E consiste nella sua posizione costituzionale. Essa si manifesta dalla sua stessa denominazione. Tutti i Consigli dell'economia degli Stati

europei, e di altri siti ancora, non portano che un titolo più o meno variato, ma che sostanzialmente si riduce a questo: « Consigli economici ». Il nostro porta quest'altro: « Consiglio Nazionale delle Corporazioni ». Qui è la differenza fondamentale. Vi è la stessa differenza, onorevoli signori, che passa tra « Stato liberale » e « Stato corporativo ». Il quale altro non è se non uno degli aspetti dello Stato fascista.

Non ho bisogno di dire, perchè troppo notorio ed è stato infinitamente ripetuto, che lo Stato liberale conosce soltanto due termini del rapporto politico: se stesso e l'individuo singolo, che si associa, momentaneamente e nelle forme più eterogenee, sulla base esclusiva di principi ideologici, nel solo momento di formare i poteri. Ma tra esso e l'individuo, così singolarmente considerato, manca tutto quel tessuto connettivo che prende nome dai gruppi e dalle categorie di produzione, e in genere degli interessi.

A questa violenta soppressione si ispirò la formazione dello Stato liberale; tanto che se ne ha il contraccolpo nelle stesse nostre leggi fondamentali. Ed io voglio ricordare che il nostro Statuto, il quale assicura tanti diritti individuali, per ciò che riguarda il diritto di associazione è muto. Esso non parla che di un diritto di riunione che soltanto per un processo interpretativo fu dilatato. Solo allo scopo di porre lo Statuto in regola con le leggi che vennero poi, si diede al concetto di riunione un contenuto più lato; è però positivo che il concetto di associazione in origine non era statutariamente garantito se non con espressione per lo meno ambigua.

Ma poichè la forza delle cose è superiore a quella dei propositi, si cominciò ben presto ad ammettere il riconoscimento dei raggruppamenti a scopo di beneficenza, quali le società di mutuo soccorso e operaie; di poi non si fanno difficoltà per le società sportive e per quelle dei giochi semplici e onesti, e primi tra essi dei circoli degli scacchi, che sono in Italia numerosi e contano, nelle ore d'ozio, cultori esimi. Ma non si riconobbero mai, fino a quando non fu giocoforza il farlo, le associazioni sindacali, perchè erano qualche cosa di antagonistico con lo Stato. E quando il riconoscimento si ebbe, fu piuttosto subito che accordato. Abbandonati

a se stessi, i sindacati furono così e si mantengono tuttora internazionali, e quindi male accetti allo Stato nel quale si presentano con prepotenza e come intrusi. Cosicché quando negli Stati liberali si creano su di essi i Consigli economici si fa dell'empirismo, si tenta di mettere insieme due cose eterogenee: il diavolo e l'acqua santa.

Per ciò quei Consigli non sono che accademie: guardati con indifferenza dall'alto, guardati con sospetto dal basso. Si può davvero ripetere di essi, come già si disse qui, che altro non possono essere che semplici emollienti.

Ma non è così, riferito il fenomeno allo Stato corporativo, dove la creazione si comincia dalla base.

I sindacati sono anzitutto sindacati nazionali, e cioè ispirati al sentimento dello Stato. È logico pertanto il riconoscerli come persone giuridiche. Più ancora, essi assumono veste di persone giuridiche di diritto pubblico; e pubblici sono gli ufficiali che agiscono per essi, e pubblici i loro atti, che assumono perfino il carattere di norme obbligatorie. I consigli degli Stati liberali sono nient'altro che pali sui quali si sono imposti dei cappelli fregiati di un qualsiasi distintivo statale; il Consiglio corporativo sboccia invece, come un fiore, alla sommità di uno stelo, mentre affonda le sue radici nei sindacati nazionali.

Gli effetti sono bene evidenti. Noi troviamo raggruppamenti che collaborano per la formazione dei contratti collettivi e per il trattamento di comuni interessi; sono eliminati i contrasti economici e, dove sorgono, li risolve il giudice. In fine, le grandi discussioni di più largo interesse saranno fatte nel Consiglio delle Corporazioni. È nel suo seno che gran parte del lavoro delle corporazioni sarà compiuto.

Eccoci così ad una vera realizzazione. Il senatore Loria, che io considero e venero come un maestro, che tutti ascoltano con particolare interesse, poichè la sua parola è nutrita di pensiero, anche quando questo pensiero si dimostra dignitosamente indipendente, il senatore Loria, che ama circondare le sue frasi di colore, soffuso talvolta di sottile ironia, ha detto che vedeva le trine, i merletti, la cuffia e la culla, ma non l'infante. A me invece sembra, per quanto ho esposto, che l'infante ci sia, e

vivo e vegeto e vitale. Ed è contro questo tentativo, direi quasi di soppressione d'infante (*ilarità*), che io — forse per la mia qualità professionale di legittimo tutore, come tutti sanno, delle vedove e dei pupilli — pensai di insorgere; Fu allora, infatti, ch'io chiesi l'iscrizione per parlare.

Posto il principio ed anche il carattere dell'istituto, ne esce chiaro che esso altro non poteva e doveva essere che un istituto amministrativo, costituzionalmente riconosciuto.

I teorici sindacalisti, e anche qualcuno non sindacalista ma preoccupato dalla grave crisi che attraversava ed attraversa lo Stato liberale, pensarono che forse unico rimedio al male fosse quello di sostituire allo statismo giuridico lo statismo economico; o quanto meno occorresse collocare un'assemblea economica al posto della Camera o del Senato. Ed è forse sotto il peso ingombrante di questa erudizione che alla Camera si sentì fare la domanda: che cosa avverrà della Camera dopo l'approvazione del Consiglio Nazionale delle Corporazioni? quali ne saranno le interferenze?

La domanda non si è ripetuta in quest'aula. Si è accennata appena come rilievo di sistema. Il Senato sta bene in salute. I nostri giorni non sono contati. Fin da quel memorabile giorno — 26 novembre 1922 — che il Duce del Fascismo entrava qui nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri, e pronunciando il suo discorso avvertiva ch'esso non riguardava che la Camera, la quale nulla meno aveva ardentemente applaudito; era per la Camera, della quale — per le origini fondate su principio squisitamente individualistico — nella sua mente aveva fin da allora decretato il tramonto, per mettere al posto di essa la Camera Corporativa.

Del resto, che cosa importa sapere che cosa riserva il domani? L'importante è che si completi una funzione che oggi fa assolutamente difetto. E questa funzione non può assumere, in nessun caso, a mio modo di vedere — resti il sistema bicamerale o succeda quello unicamerale — prevalente carattere politico. Perché l'economica è soltanto una parte dello Stato: nel quale la morale e la politica, e non soltanto l'economica, si sintetizzano in unità. La sopraffazione di questa sulle altre parti sarebbe la negazione dello Stato.

Ecco perchè questo istituto, chiamato a essere soltanto un organo di esecuzione, formula anche norme giuridiche; ma su richiesta del Capo del Governo, che lo presiede; e altresì delle associazioni che ne fanno istanza. Norme che, anche fissate, non acquistano efficacia se non quando intervenga l'assentimento del Capo del Governo, inquantochè egli solo può ordinarne la pubblicazione.

Tantochè, mentre io trovo assai bene inquadrata questa delicata concezione, dissento, e appunto per questo, dalla proposta che ci si fa, di togliere ad uno di questi casi i caratteri di « norme » per sostituirvi quello di « disposizioni » solo perchè sarebbero assimilate ad un lodo tra le parti. Privato è il motivo, privata è l'occasione della disposizione: ma questa, che può essere diversa dalla disposizione che ciascuna delle parti si attendeva, viene a essere fornita di forza legale generale e appare rivestita del valore di norma giuridica.

A proposito di questa facoltà normativa, occorre tener presente che l'obbligatorietà delle disposizioni sorse col nome privatistico di « contratto collettivo », prima che da noi, presso i sindacati stranieri, derivando esso dal sistema del diritto privato. E fu davvero una magnifica conquista per questo l'essere potuto arrivare alla concezione di un rapporto che obbligasse non solo tutti coloro che vi sono rappresentati, nel senso civilistico della parola, ma altresì tutti coloro che, appartenendo alla categoria, sono fuori del sindacato. Anche presso di noi, sebbene divenuti organismi pubblici i sindacati, il nome di contratto è rimasto. Ma le innumerevoli polemiche per sapere se questo contratto sia tuttora, qual era in origine, di diritto privato, o sia entrato nella sfera del diritto pubblico, non hanno più fondamento.

Per quello che si è detto, noi non faremo più alcuno sforzo per concludere: esso ormai altro non può essere che un atto di diritto pubblico. Ma c'è di più: io direi, senz'altro, che queste sono vere e proprie « norme giuridiche », emanate per delegazione dello Stato e affidate, per quella parte, per quegli scopi e sotto quelle condizioni, al Consiglio Nazionale delle Corporazioni. La terminologia adottata di « norma giuridica » dallo schema coincide nettamente colla essenza della cosa rappresentata.

Ecco, signori senatori, quello che è il nuovo

Istituto Nazionale delle Corporazioni. E noi, credenti, guardiamo ad esso senza messianiche aspettative; nè abbiamo la superstizione del prodigio. Abbiamo invece ferma la fede che esso allagherà le basi della rappresentanza economica dei produttori, affidata a persone di sicura e sperimentata competenza, e che esso sarà un altro strumento idoneo a facilitare il raggiungimento di un altissimo ideale: quello di comporre nello Stato, armonicamente, gli interessi tutti. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendoci altri oratori iscritti, do facoltà di parlare all'onorevole Relatore.

RAINERI, *relatore*. Il Senato vorrà darmi atto che dopo una discussione così larga e così alta, quale è quella avvenuta in questi giorni, discussione cui hanno posto mano giuristi ed economisti, rappresentanti d'interessi industriali ed agrari, la voce del relatore, per quanto fatta autorevole dall'essere la voce dell'Ufficio centrale, non può avere ragione di estendersi gran che, ed il Senato vorrà darmi pure atto che in questo momento la sua aspettazione sia di udire la parola del ministro.

Per altro un compito che intendo assolvere rapidissimamente è quello di chiarire il pensiero dell'Ufficio centrale su qualche punto, che ha potuto parere controverso, della relazione presentata.

Debbo compiacermi dell'accoglienza favorevole che è stata fatta dal Senato alla relazione, la quale ha avuto questo compito: cogliere di questo disegno di legge i punti essenziali, lasciando al resto delle discussioni, qui e fuori di qui avvenute, o che avverranno, di affermare la praticità, l'ampiezza del provvedimento che sta per essere tradotto in legge e che, nella costituzione del nostro Paese, rappresenta la creazione di un organo di primissimo ordine.

La discussione assai poco si è arrestata a considerare le funzioni consultive alle quali il Consiglio è chiamato dall'articolo 10. Il perno intorno cui essa si è aggirata, anche quando il dibattito è assunto a squisite dissertazioni giuridiche, fu dato dalle disposizioni dell'articolo 12 che riguardano le funzioni normative, poichè è essenzialmente a motivo di queste che entra in campo la Corporazione.

La Corporazione, benchè già istituita nella

legge come tale, non esiste nel Paese, non la conosciamo: non ve ne è esempio; entra ora in atto colle funzioni stesse del Consiglio, indipendentemente pure dalle disposizioni dell'articolo 13, il quale stabilisce che il Capo del Governo, o il ministro per sua delegazione, possa chiamare le Sezioni o le Sottosezioni ad esercitare atti proprii della Corporazione, là dove la Corporazione per determinate categorie o rami di produzione non esista. È l'azione corporativa che oggi con la costituzione del Consiglio viene messa in atto e permetterà di vederne gli sviluppi.

Va bene inteso che non deve confondersi per avventura la Corporazione col Sindacato. L'azione dei Sindacati, in quanto regola i rapporti dei contratti collettivi di lavoro, è disciplinata dalla legge del 1926 e dal Regio decreto successivo: rapporti che trovano le loro sanzioni nelle decisioni della magistratura del lavoro. Dico questo perchè oratori insigni qui hanno creduto o ritengono che si possa ancora discutere di una certa dinamica che dovrebbe avere la Corporazione, ispirata da un immutato senso di lotta di classe.

Il divieto di sciopero, come il divieto di serrata, è già nella legge e non può non essere substrato della vita stessa delle Corporazioni. Ritorni nostalgici, come ebbe ad esempio il Partito popolare anni addietro nei momenti di sue effimere fortune, alle Corporazioni medioevali di mestiere, prendendo a pretesto che erano ispirate ad un alto senso religioso, non sono più cosa di questo tempo. E nemmeno il riammettere il diritto allo sciopero. Se la legislazione fascista ha ritenuto che questo non debba più essere permesso, ciò è avvenuto a causa della degenerazione assoluta che esso aveva avuto nel nostro Paese. Non era uno strumento di carattere economico da valere nelle competizioni fra capitale e lavoro, bensì uno strumento di carattere politico (e lo sappiamo bene noi dell'alta Italia e specialmente dell'Emilia): e poi socialismo non vorrebbe ormai più dire che comunismo.

Quando penso che al tempo del grande sciopero dei minatori in Inghilterra, allorquando i ferrovieri vollero fare atto di solidarietà, bastò la sentenza di un magistrato, che dichiarava costituire tale atto una insurrezione contro i poteri dello Stato, perchè i ferrovieri

desistessero immediatamente dallo sciopero, mi domando se una coscienza di questo genere, con tutta la propaganda che possono aver fatto i più sinceri socialisti di altro tempo, esisteva nelle nostre masse di lavoratori. Del resto non è da credere che, tolto il diritto allo sciopero, le masse non abbiano avuto assai maggiore beneficio di quello che tale diritto poteva loro far conseguire, dalla organizzazione sindacale. Io voglio chiedere se nel periodo attuale di disagio economico non nazionale, ma di tutta Europa ed anche dell'America (l'agricoltura americana attraversa una crisi profonda) non sia avvenuto per avventura che gli interessi delle classi operaie, per ciò che concerne la misura dei salari e la continuità del lavoro, non siano stati tutelati con speciali riguardi.

Niente dunque da aggiungere alla conclusione, essere necessario proseguire sulla via tracciata dalla legislazione sindacale e addivenire ora al funzionamento della Corporazione, al fine di dare le migliori guarentigie agli interessi della produzione in tutte le sue categorie. Ora è appunto nello svolgimento delle facoltà normative di cui è oggetto l'articolo 12, che si entra nel vivo della questione, del come cioè la Corporazione possa opportunamente e accortamente rivolgere tutte le sue energie ad aumentare il processo della produzione nell'interesse di tutte le classi e in quello superiore della nazione.

Io non mi accingo ad una disquisizione di ordine giuridico sul valore delle norme tracciate dall'articolo 12. Se qualche parola della relazione (alcuni oratori lo vollero rilevare e li ringrazio di averlo fatto) se qualche parola della relazione abbia potuto significare che l'Ufficio centrale volesse trasportare l'argomento in discussione dall'essere un atto di diritto pubblico a divenire un semplice atto di rapporto privato, dichiaro o che noi abbiamo scritto male o che siamo stati male interpretati. Non può essere dubbio che le norme dei tre punti dell'articolo 12, avvenuta che sia, con l'assenso del Capo del Governo, la loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni, divengono obbligatorie per le associazioni interessate e per i loro rappresentanti. Si aggiunga che il comma 6° dello stesso articolo 12 stabilisce che le eventuali contro-

versie vengono deferite alla Magistratura del lavoro, e completa quindi il carattere delle norme emanate, che, quali atti di diritto pubblico, entrano in vigore e ogni cittadino interessato deve rispettare come qualunque disposizione di legge.

Le disposizioni dell'articolo 12 vanno attentamente considerate rispetto alla influenza loro sul processo economico. Ieri particolarmente voci autorevoli di nostri colleghi abbiamo qui udite, degni rappresentanti di interessi industriali od agricoli, che hanno portato nella discussione lo spirito stesso che li anima, ogni giorno e ogni ora, nel sovrintendere alle loro imprese e nel curarne il successo.

I primi due punti, a cui si informa l'articolo 12, lasciano luogo a facile consenso, perchè non trattano che di norme di coordinamento nel campo dell'attività assistenziale e della disciplina dei rapporti di lavoro derivanti dai contratti collettivi, materia la quale viene consegnata « caso per caso » — come dice il disegno di legge — alla competenza del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, per atto del Capo del Governo. Dà luogo invece a più ampie riflessioni il punto terzo, il quale riguarda atti di « regolamento » dei rapporti economici collettivi fra le varie categorie della produzione.

Da qui i molti esempi che sono venuti da parti diverse ad illustrare questo punto. Ora la sapienza del disegno di legge sta in ciò che, mentre gli oggetti dei primi due punti sono portati al Consiglio ad iniziativa del Capo del Governo, gli argomenti del terzo possono essere portati alla competenza del Consiglio unicamente, sia pure col consenso del Capo del Governo, dalle associazioni interessate. Ed aggiunge, il disegno di legge, « concordemente ». Resta con ciò eliminato ogni dubbio che i provvedimenti derivanti, a seguito dalla applicazione di quanto dispone il citato punto terzo, possano ferire l'iniziativa privata. Nessuno meglio degli stessi interessati, nessuno meglio degli organizzati intorno alle associazioni sindacali, potrà vedere l'opportunità del singolo caso, la possibilità cioè di provvedimenti i quali, anzichè ferire l'iniziativa privata, la agevolino in funzione di un interesse collettivo di categorie, corrispondente all'interesse supremo della produzione.

L'ora è tarda e non è il caso di fare esempi.

Onorevoli colleghi, io non ho altro da aggiungere, perchè limitato è ora il mio compito. Voglio solo aggiungere, ad acquetare i dubbiosi, che non vuolsi credere che il provvedimento di legge, che stiamo esaminando, sia tale da dare in qualunque momento ed in qualunque caso tranquillità altrimenti insperate alla economia nazionale.

L'economia di un paese non dipende soltanto dai fatti nazionali, ma anche da fatti internazionali, i quali, oggidi più che mai, provocano colleganze e determinano influssi che pesano da un paese su altro paese. Importa soprattutto avere presenti due grandi fattori dell'economia mondiale: la circolazione ed il credito; onde avviene che un paese il quale crede di esser libero nei suoi atti, effettivamente non lo è, e ciò in conseguenza di un determinato regime di credito o di circolazione che ha sua base in centri in cui credito e circolazione esercitano poteri che vanno molto al di là di quel che non sia dato al singolo Paese.

È sapienza di Governo il seguire attentamente questi problemi, e il provvedere al minor danno o al maggiore vantaggio che dagli stessi possa derivare con atti che vanno al di là della competenza del Consiglio delle corporazioni.

Quando si dice di altri paesi che hanno accumulato nei secoli o in decine di anni risparmi e grandi fortune (in questa discussione si è parlato con molta considerazione degli Stati Uniti d'America, dell'Inghilterra e della Francia), e si fanno confronti, non si dimentichi che un paese come l'Italia, che non ha risparmi accumulati di mole, non beni di fortuna sotto il suolo, deve fare essenzialmente una politica di lavoro, di prevalenza rurale, onde la solidarietà fra le classi produttrici, quale ci è data dalle leggi sindacali e corporative — e questa che è in progetto è una delle maggiori — solo può essere potente fattore di difesa economica e di progresso sociale. Alle fortune altrui contrapponiamo la solidarietà nel lavoro che è tutto quello che abbiamo! (*Applausi, congratulazioni*).

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Onorevoli Senatori, nell'altro ramo del Parla-

mento, il dibattito intorno al disegno di legge sul « Consiglio Nazionale delle Corporazioni », come era logico, data la particolare formazione di quella Camera, i cui membri provengono dalla vita attiva delle associazioni professionali, non si è smosso dal terreno della polemica sindacale, intesa nel suo più ristretto significato.

Voi tutti ricorderete, avendo seguito quelle discussioni, come, allora, il dibattito si polarizzasse sulla questione della misura di partecipazione delle varie categorie professionali al Consiglio e alle sue Sezioni, con particolare riguardo al cosiddetto problema della pariteticità, o sull'altra questione dei rapporti fra Sindacati e Consiglio Nazionale delle Corporazioni, con variazioni sui temi della cosiddetta autarchia o autonomia sindacale.

Quel dibattito ha sfiorato appena, quasi di sfuggita, rapidamente, i due punti, i due problemi, qualcuno più timoroso potrebbe addirittura dire le due incognite, che l'istituzione del Consiglio pone sul terreno della politica generale del Fascismo; voglio dire, primo punto: la posizione del Consiglio nell'ordine costituzionale, i suoi rapporti con gli altri organi costituzionali, le conseguenze della assegnazione ad esso di poteri normativi rispetto alle funzioni normative degli organi tradizionali del potere legislativo e del potere esecutivo; secondo punto: la posizione del Consiglio nell'ordine economico, il Consiglio e l'economia corporativa, effetti della sua costituzione sul regime economico nazionale, lineamenti della politica economica fascista.

Il Senato, pur non trascurando i vari aspetti e i vari congegni tecnici del Consiglio delle Corporazioni, ha rivolto a questi due punti il suo esame, come sempre, chiarificatore e sistematore. Lo dimostra la perspicua relazione del senatore Raineri che ai due punti sopraddetti dedica due dei suoi capitoli; lo dimostrano, come avrò occasione di indicare nel corso del mio dire, i discorsi qui pronunciati, ultimo quello cristallino e limpido dell'onorevole Longhi.

Mi sia consentito di ricordare al Senato ciò che volli anche ricordare nell'altro ramo del Parlamento, e, cioè, che questo progetto non è sorto da una specie di infatuata improvvisazione, dalla volontà di strafare, ma da un me-

ditato ordine del Capo del Governo, che fu dato a me, nella mia qualità di sottosegretario per le corporazioni, sul finire dell'anno 1928; si maturò tra la fine di quell'anno e la primavera del 1929 e giunse per la prima volta, in una esposizione generale, all'approvazione del Gran Consiglio del 7 marzo 1929; tornò al Gran Consiglio, dopo circa un mese, il 9 aprile, per esservi discusso articolo per articolo.

Tra una sessione e l'altra del Gran Consiglio i rappresentanti delle organizzazioni sindacali furono dal Ministero delle corporazioni invitati a contribuire alla formazione di questo disegno di legge, attraverso una collaborazione che fu assai proficua.

Dopo l'approvazione del Gran Consiglio il progetto di legge, come avviene per ogni altro, è stato distribuito a tutti i Ministeri; tutte le amministrazioni dello Stato hanno, quindi, potuto valutarlo nei suoi aspetti generali e particolari. Infine, ha avuto l'approvazione del Consiglio dei ministri.

Ho voluto ricordare il processo di formazione, dirò così, di questo disegno di legge, per dare al Senato la dimostrazione che esso giunge qui con gli attributi pieni della più perfetta maturazione. Tutti coloro che, o nell'ordine politico o nell'ordine amministrativo o nell'ordine professionale, erano in grado di dire qualche cosa di concreto, di dare un effettivo contributo alla formazione delle sue norme, sono stati sentiti. Non una sorta di nebuloso e scontroso cesarismo lo ha generato, ma la più larga, generosa, viva e cordiale partecipazione delle forze operanti del Paese. E al Senato oggi, come ad una forza operante del Paese, si rivolge per averne l'approvazione. (*Applausi*).

Si può dire che la discussione del Senato assolve ad un compito quant'altri mai urgente è necessario; quello di infrenare, di limitare, di correggere gli estremismi dei corporativisti quintessenziali e di dissipare i timori dei rimorchianti che, ad ogni passo in avanti dei nuovi ordinamenti, sussultano di strane palpitazioni. Estremismi e timori che si sbrigliano e si acutizzano proprio intorno ai due punti, ai due problemi che ho or ora individuati. È intorno ad essi che si tratterà particolarmente il mio discorso.

Il senatore Schanzer ha ricordato, e lo ha

ricordato or ora anche il senatore Longhi, come nell'altra Camera qualcuno, al termine della vivace discussione, ha voluto pormi due quesiti estemporanei e perentori.

Del resto, nella seduta di ieri, uno dei due quesiti mi veniva posto, ancora una volta, dal senatore Borletti.

Primo quesito: il Consiglio Nazionale delle Corporazioni potrà formare norme, che contraddicano le leggi vigenti dello Stato?

Secondo quesito: il Parlamento potrà nell'avvenire emanare leggi, che mirino a regolare i rapporti economici collettivi, fra le varie categorie della produzione? Questo quesito può essere più precisamente formulato parlando non solo di rapporti economici collettivi, ma in genere di rapporti collettivi, includendovi anche il concetto di rapporti di lavoro.

Mi basterebbe, qui, onorevoli senatori, riconfermare in pieno, categoricamente, le mie risposte di allora, che furono, come probabilmente ricordate, negativa per il primo quesito, affermativa per il secondo.

Voglio, però, aggiungere che tali quesiti, che ormai corrono indisturbati sulle bocche e sugli scritti di commentatori di ogni sorta, sono atti piuttosto a fuorviare le menti da una esatta comprensione del problema costituzionale posto dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Quesiti di questo genere avrebbero potuto essere posti, e forse con assai maggior fondamento, discutendosi la legge 21 gennaio 1926, n. 100, investendo questa il problema dei rapporti fra potere esecutivo e potere legislativo. Eppure non furono posti; nè, quando, per il passato, si discuteva sulla costituzionalità dei decreti-legge, e, in genere, degli atti normativi del potere esecutivo, si fece mai questione di competenza, nel senso che l'attività legislativa dell'esecutivo potesse portare a una riduzione della competenza del potere legislativo; ancora meno si fece una questione di contrasto tra ordinanza e legge.

Il principio della superiorità gerarchica della norma legislativa su tutte le altre norme giuridiche non fu mai posto in discussione dal Fascismo e con esso il corollario della illimitatezza, *ratione materiae*, delle facoltà normative del potere legislativo. Tale principio e relativo corollario sono rimasti fondamentali e rispettati anche in regime costituzionale fa-

scista; sono rimasti e rimarranno, perchè risponde ad una necessità essenziale, direi quasi fisiologica, di ogni organizzazione giuridica la necessità della specificazione degli organi.

Ora, organi specifici della funzione legislativa sono rimasti, anche in regime fascista, le Camere e il Sovrano, pure essendo stata riconosciuta all'esecutivo la facoltà di esercitare, anch'esso, in determinati casi, la funzione legislativa, ma sempre sotto il controllo politico del Parlamento. E se anche da taluni, oggi, si afferma che non il Parlamento, ma il Governo, sostanzialmente, sta diventando l'organo legislativo ordinario, mentre nel Parlamento rimangono intatte le essenziali funzioni ispettive, oltre la facoltà di emanare le leggi di carattere fondamentale, non si pone mente che si tratta, in ogni caso, di una maggiore attività legislativa del Governo rispetto al Parlamento e non di una preminenza di quello su questo nell'ordine legislativo.

Ognuno vede come, tali essendo i principi generali che reggono l'ordinamento costituzionale fascista, una questione sui rapporti tra Consiglio Nazionale delle Corporazioni e Parlamento non esista neppure.

E occorre pur dire che il porsela, il porsela con l'aria di esserne molto affannati e preoccupati, rivela una anacronistica ipersensibilità per il solo Parlamento ed in taluni casi, anzi, per la sola Camera dei deputati.

Ormai, nell'ordine costituzionale fascista, altri non meno importanti organi costituzionali hanno preso vigoroso impulso: il Governo, potenziatissimo, fornito di propri poteri legislativi, non più suddito delle Camere; il Gran Consiglio, tutore dello stesso ordine costituzionale; il Sindacato, organizzazione giuridico-politica della categoria sociale; il Partito, assunto ad organismo politico-giuridico, espressione altissima del Regime.

Porsi una questione sui rapporti tra il Consiglio Nazionale delle Corporazioni e uno qualsiasi di questi organi ripugna alla stessa concezione fascista dello Stato. Lo Stato fascista è dominato dal principio della unità organica; tra i suoi organi si distribuiscono le competenze, ma non i fini e tanto meno gli interessi; unici e identici sono i fini e gli interessi che gli organi dello Stato fascista perseguono; sono i fini e gli interessi della Nazione, concepita anch'essa

secondo la dichiarazione prima della Carta del lavoro, come una unità organica, realizzantesi integralmente nello Stato fascista.

Tra gli organi dello Stato fascista non possono, dunque, sorgere nè conflitti di competenza, avendo ogni organo una sua propria competenza, nè conflitti di finalità e di interessi, data la loro identità e unicità.

Porre, oggi, una questione di rapporti tra il Consiglio e il Parlamento e intravedere addirittura una possibilità di contrasti, d'interferenze, di conflitti e di battaglie, significa non avere ancora preciso, nella propria coscienza, il senso dello Stato fascista, significa vedere, ancora, lo Stato, secondo gli schemi demoliberali, lo Stato, cioè, inorganico, entro cui le istituzioni non conoscono che rapporti di mero vicinato, prive di ogni principio di coesione e di coordinamento; significa, soprattutto, considerare il Parlamento come organo di partiti politici, perseguiti fini o interessi particolari, contrastanti con i fini e gli interessi dello Stato.

È fuori di dubbio, e lo ha acutamente osservato il senatore Borletti, che l'istituzione del Consiglio Nazionale delle Corporazioni pone in più vivo risalto il problema delle competenze, che il susseguirsi delle riforme costituzionali fasciste è andato via via rendendo più complesso. Ma intendiamoci: non contrasto di competenze, sebbene, in base al principio della specificazione e differenziazione dei compiti e degli organi, problema di distribuzione di competenza. Si tratta, cioè, di accertare quale è il criterio che presiede alla distribuzione dei poteri normativi tra Consiglio e Parlamento; e potrei aggiungere tra Consiglio e gli altri organi costituzionali. Qualche dottrinario estremista (ella vede, onorevole Ciccotti, che non risparmio i miei strali alla cattiva letteratura corporativistica; ma vorrà darmi atto che anche intorno alle idee che lei ha amato o ama c'è molta cattiva letteratura) vorrebbe arrivare ad una ripartizione di competenze per materia. Al Parlamento dovrebbe essere sottratto il potere normativo, in materia di rapporti economici. Questa teoria è da respingersi nettamente. Si osservi ogni organo nella sua funzione; il Sindacato considerato a sè, nell'azione che gli è propria, disciplina le attività professionali dei singoli, in funzione degli

interessi delle categorie professionali; la coppia dei Sindacati (ossia i Sindacati l'uno di fronte all'altro, non ancora nella organica formazione corporativa), disciplina i rapporti professionali tra i singoli, in funzione degli interessi delle categorie della produzione; la Corporazione disciplina i rapporti tra categoria e categoria, in funzione degli interessi di quella branca di produzione per cui è costituita; il Consiglio delle Corporazioni disciplina i rapporti economici dei vari rami della produzione in funzione della produzione nazionale; il Parlamento, cui non è sottratta la materia dei rapporti economici, interviene in funzione dell'interesse politico nazionale. Interessi questi, che sono andato riferendo ad ogni organo, non diversi, non in contrasto, non contrapposti, bensì gerarchizzati reciprocamente: quello perseguito dall'organo inferiore è elemento dell'interesse perseguito dall'organo superiore; e, quindi, a questo subordinato.

Onde l'interesse politico nazionale comprende e sovrasta l'interesse del singolo, l'interesse della categoria, l'interesse della stessa produzione.

Ecco, quindi, che la ripartizione delle competenze si traduce in una ripartizione di funzioni, per cui la funzione corporativa non interferisce e non contrasta in alcun modo con la funzione legislativa, ma anzi concorre, mercè il contributo delle specifiche competenze professionali, a renderla più viva, più concreta, più aderente alle reali necessità della società nazionale.

Il senatore Marozzi ha voluto scorgere, in questo disegno di legge, un'esaltazione della funzione economica delle Associazioni sindacali.

Lo stesso senatore Loria, nella sua adesione pur piena di riserve, ha salutato nel Consiglio Nazionale delle Corporazioni l'organo della collaborazione fra le classi sociali e le categorie dei produttori, non solo in ordine ai conflitti di lavoro, ma anche in ordine ai problemi della produzione. Nel loro accordo, tanto più significativo in quanto parte da punti di vista non del tutto concordi, il riconoscimento della pratica si sposa a quello della scienza, e, in nessuna sede migliore di questa, potrei dichiarare che non tutte le interpretazioni, che del Consiglio delle Corporazioni si danno nel-

l'ordine economico, possono essere da noi accolte. (*Approvazioni*).

È caratteristico come, tanto da parte dei corporativisti ad oltranza, quanto da parte dei custodi più o meno pavidi della iniziativa privata, si compia un identico errore di partenza. Si presuppone che l'istituzione del Consiglio rappresenti l'avvento di un regime economico nuovo, cioè dell'economia corporativa. È già stato osservato che l'economia corporativa non ha atteso, per nascere, il disegno di legge sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni, ma è nata dalla stessa legge del 3 aprile 1926. Accadono spesso nel Fascismo di questi fenomeni: degli addormentati si svegliano di soprassalto e scoprono delle novità che hanno già qualche anno di vita. (*Approvazioni*).

Voglio aggiungere che se per economia corporativa si intende il regime economico propugnato dal Fascismo, essa vige già da quando il Fascismo è Regime, realizzata quotidianamente dagli organi del Governo, dal Partito, dall'ordinamento sindacale, poichè il Fascismo rinnegando, nella dottrina e nella pratica, l'attitudine di indifferenza dello Stato innanzi ai fatti economici, ha assegnato allo Stato la funzione di regolatore della vita economica nazionale; lo Stato la esercita, ne è fiero, e l'esercita più come un dovere che come un diritto, secondo l'affermazione del Capo del Governo alla Camera dei deputati, durante la discussione sul Consiglio.

L'ordinamento corporativo, nei Sindacati, nelle Corporazioni e adesso nel Consiglio Nazionale delle Corporazioni, ha fornito allo Stato gli organi attraverso i quali tale funzione si esercita secondo il principio corporativo. Nulla, quindi, questa legge innova o aggiunge nella funzione e nell'azione economica dello Stato fascista, anzi, in un certo senso, viene a disciplinarla creando una procedura, un meccanismo, un metodo, un concorso preventivo di nuovi organi. Essa rassicura così coloro che temono dalla sua promulgazione un'era di soffocazione della iniziativa privata o la marcia verso un regime, se non di economia di Stato, per lo meno di mezzadria o di enfiteusi tra lo Stato e l'individuo nel campo economico. L'istituzione del Consiglio, portando il Sindacato, e cioè i produttori stessi, a collaborare con

lo Stato negli atti di politica economica, e, in certi casi, come in quelli previsti dall'articolo 11, con diritto esclusivo di iniziativa, rappresenta, in un certo senso, una limitazione del potere dello Stato nel campo economico. Non diamo, quindi, corpo alle ombre, non solleviamo dei fantasmi. Vi sono in giro estremismi di dubbia lega, di sapore socialista. Vi è chi parla della economia corporativa come di un regime di calmieramento dei prezzi o addirittura di calmieramento dei redditi. Opinioni rispettabili, forse, come tutte le opinioni, ma che noi respingiamo nettamente e categoricamente. (*Approvazioni*).

Vediamo, invece, onorevoli senatori, di giungere ad una definizione dell'economia corporativa attraverso l'esame serio, concreto, obiettivo, della composizione e del funzionamento di questo Consiglio.

Basterà seguire tranquillamente lo schema. Chi dà materia alla formazione del Consiglio e dei suoi vari organi? Le grandi categorie d'interessi economici, organizzate giuridicamente nei Sindacati, cioè i produttori stessi, lavoratori o datori di lavoro. Come si dispongono e compongono queste categorie professionali nel seno del Consiglio?

In proporzione della maggiore o minore importanza che ciascuna di esse ha nell'economia nazionale, in ragione cioè dell'importanza nazionale dei loro interessi. Come si esprime la volontà disciplinatrice del Consiglio? Le categorie interessate, cioè i produttori stessi propongono l'intervento e formano la norma. Chi promulga la norma? Il Capo del Governo, garante supremo dell'interesse nazionale.

Ecco, quindi, l'economia corporativa definirsi, vorrei dire quasi automaticamente, per forza delle cose, e non di sottili cogitamenti, come un sistema che realizza la disciplina dei rapporti economici, secondo gli interessi contemporanei delle categorie, nel quadro dell'interesse economico nazionale.

Per comprendere appieno questa definizione, mi è d'uopo soffermarmi alcun poco sull'interpretazione del n. 3 dell'articolo 12, punto cruciale, come è stato detto dal senatore Gatti, dell'attuale legge, in quanto prelude al regolamento dei rapporti collettivi economici.

Si è detto, infatti, che nel caso del n. 3, il

Consiglio nazionale adotta una deliberazione in seguito a delegazione delle associazioni interessate. Ora, però, è noto che le Associazioni sindacali hanno il potere di formare norme in fatto di rapporti collettivi di lavoro, ma non hanno, nè dalla legge del 3 aprile, nè dal regolamento successivo del luglio 1926, il potere di formare norme collettive tra le varie categorie della produzione. È chiaro, quindi, che non possano deliberare in base ad un potere che non hanno. Tale potere non è delle Associazioni, ma è proprio della Corporazione. Esso appare timidamente dapprima nell'articolo 44 del Regolamento del luglio 1926, e si precisa nella sesta dichiarazione della Carta del Lavoro.

«Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le Corporazioni possono dettare norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro, ed anche sul coordinamento della produzione, tutte le volte che ne abbiamo avuto i necessari poteri dalle Associazioni collegate».

Si tratta di un potere proprio del Consiglio e dei suoi organi particolari, che sono le sezioni, in cui la Corporazione si attua. Senonchè tale potere non può esplicarsi se non con decisione unanime delle associazioni (è sempre la dichiarazione sesta della Carta del Lavoro). Una volta messo in moto tale potere, sono ancora le associazioni, che, attraverso il loro rappresentante nel Consiglio, formano la norma. Questa, dunque, scaturisce dalla volontà delle categorie interessate, ossia dalla volontà degli stessi produttori; mai, onorevole Ciccotti, da una coercizione del Consiglio, organo di Stato. Quindi, non assenza delle parti, come ha ieri detto il senatore Borletti, ma presenza viva, continua, attiva, operosa, assidua, necessaria, direi quasi condizionata, delle parti.

Nell'altro ramo del Parlamento, come ha ricordato nel suo discorso il senatore Schanzer, si è manifestata una tendenza notevole, che voleva prescindere dall'unanime volontà delle parti, ritenendo motivo sufficiente alla esplicazione di tale potere normativo soltanto la richiesta di una associazione e l'assenso del Capo del Governo. Tale tendenza venne respinta, riconfermandosi l'essenzialità dell'elemento volontario. La volontà delle parti: ecco, il motore primo dell'attività di un organo, che,

nell'altro ramo del Parlamento, io dissi costituito dagli interessi stessi da disciplinare. Cosicché, ogni caso ed ogni forma di disciplina di rapporti economici sostanziali viene a risolversi in una vera e propria autodisciplina economica sotto l'egida dello Stato; secondo una definizione che l'onorevole Gatti ha, nel suo eloquente discorso, ripreso e illustrato con tanto lume di dottrina. Osservate, onorevoli senatori, il *curriculum* formativo di tale autodisciplina; l'interesse individuale, che si esplica attraverso l'iniziativa privata; l'interesse della categoria professionale, che si esplica attraverso l'azione del sindacato, organizzazione giuridico-politica delle categorie; l'interesse della categoria della produzione, che si esplica attraverso la Corporazione; l'interesse economico nazionale, che si esplica attraverso il Consiglio. Attraverso tale gerarchia, in cui ogni momento del processo economico si riflette concretamente, si realizza il regime delle relazioni economiche fondato sul principio della subordinazione dell'interesse individuale all'interesse dei gruppi e di questi all'interesse nazionale, che l'osservazione scientifica ha rilevato essere la tendenza naturale e spontanea dell'assetto economico moderno. Ora noi affermiamo senza grandi parole (e se qualche grande parola ci sfugge, onorevole Ciccotti, non è solo rettorica, è la passione di dieci anni di combattimento che ce la suggerisce) noi affermiamo che il corporativismo fascista si fonda su questa realtà e orienta verso di essa l'ordine economico nazionale; sicchè l'evoluzione economica viene a trovare nell'ordinamento corporativo italiano un'organizzazione idonea allo sviluppo delle sue tendenze moderne. La dottrina liberale, che nega allo Stato ogni diritto di intervento sul terreno economico, rispondeva, noi lo riconosciamo sul terreno storico, alle necessità di una fase della evoluzione economica in cui le relazioni economiche, avevano carattere prevalentemente individualistico. Ma, non appena si inizia il processo di raggruppamento dei produttori, essa si rivela inadeguata, tanto che si contraddice nella pratica, con una serie di interventi anormali (onde molto giustamente, il senatore Gatti poteva, l'altro giorno, asserire che il regime liberale è il regime tipico dell'intervento dello Stato nei fatti economici e, parafrasi-

sando una ironica frase di Anatole France, si potrebbe anche dire che il carattere precipuo del Regime liberale è quello di essere squisitamente illiberale).

La dottrina corporativa costituisce, invece, uno Stato procuratore degli stessi fattori dell'equilibrio economico; uno Stato che interviene in rappresentanza degli elementi naturali di questo equilibrio; uno Stato che attraverso la disciplina della produzione realizza la disciplina dei produttori; uno Stato che non interviene nelle singole aziende, che non è preso dalla mania di andare a spulciare i registri delle singole aziende, ma che ordina le aziende secondo linee direttive comuni nell'interesse della produzione nazionale; uno Stato che rovescia i termini della dottrina socialista: non lo Stato gestore per gli individui, ma gli individui gestori per la Nazione sotto l'azione regolatrice dello Stato.

Onorevoli senatori, io volgo al termine del mio breve discorso, e chiedo pochi momenti ancora della vostra attenzione. Un grande economista ha scritto queste parole di un singolare interesse, in questa discussione: « L'avvenire spetta soltanto a quella Nazione che trasformerà il lavoro, speso finora in conflitti interni, in lavoro produttivo; che attaccherà tutte le sue forze da tiro nella stessa direzione davanti al carro dello Stato e della sua economia ». Queste parole definiscono assai esattamente l'esperienza che noi andiamo compiendo con somma cautela e con somma prudenza. Si tratta di combinare la dinamica delle forze economiche con la dinamica stessa dello Stato nella sua autorità e nella sua potenza. È stato osservato, da molti oratori, che questo tentativo ha un carattere universale: quello che noi stiamo compiendo in Italia è un modo particolare, italiano, fascista di riprenderlo. È perfetto? Risponde, questo progetto allo scopo? Sono domande assai gravi, queste che io mi propongo, onorevoli senatori; voi mi consentirete però di rispondervi con perfetta lealtà e con assoluta sincerità.

Tre anni, più che tre anni di esperienza, vissuti sotto la guida del Capo, mi danno la possibilità e la fierezza di rispondervi che la imperfezione di questo progetto dipende soltanto dal fatto che non si può, vorrei aggiungere, che non si deve cristallizzare, in formule statiche

una realtà, che, come quella economica e sociale, è in continuo movimento.

Chi domanda un regolamento formale e aprioristico di rapporti, come quelli economici, estremamente diversi nello spazio e nel tempo, soggetti a incessanti mutazioni, turbamenti, evoluzioni, è fuori dalla realtà; non noi, che creiamo un organo e lo lasciamo agire nelle contingenze, così come le contingenze esigono e vogliono. Risolve questo problema la questione sociale? ha domandato il senatore Loria, ed ha risposto di no. No, perchè voi, egli dice, non avete saputo sopprimere i conflitti. Sopprimere no, ma risolvere sì. Sopprimere no, senatore Loria, perchè nella stessa legge 3 aprile, nella legge fondamentale dell'ordinamento sindacale corporativo, noi abbiamo riconosciuta nella grande divisione dei datori e dei prestatori d'opera la realtà degli interessi in contrasto, la realtà dei conflitti economici. Gli è che noi, anzichè elevare la lotta di classe a dogma della vita nazionale, abbiamo creato una istituzione per risolverla nelle sue incessanti manifestazioni. (*Applausi*).

Questo progetto, io ho detto alla Camera dei deputati, e ripeto a voi, non è che lo strumento della risoluzione della questione sociale; risoluzione che mai, finchè l'uomo viva, giungerà alla sua fine, alla sua perfezione e che esigerà, quindi, che lo stesso strumento si trasformi, si adegui alle mutevoli contingenze, come hanno invocato qui molti senatori, ultimo ieri il senatore Brezzi.

Onorevoli senatori, a distanza di un anno dalla prima discussione in Gran Consiglio, questo disegno di legge si presenta alla vostra attenzione e domanda i vostri suffragi. Se li avrà, come io non dubito, il 21 aprile prossimo sul Campidoglio il Consiglio inizierà la sua vita con un discorso del Capo del Governo.

Natale di Roma! Campidoglio! qui veramente ci starebbe bene Pindaro, onorevole Ciccotti! (*Applausi*).

Noi abbiamo imparato a dimenticare non Pindaro, ma il pindarismo di cattiva maniera dal 1915, quando abbandonando le cattedre delle eccessive chiacchiere abbiamo imboccato il cammino della trincea dei fatti.

Ebbene, è come soldati, che hanno portato nel loro zaino qualche piccolo libro per confortarsi nella pausa della battaglia, che noi

oggi chiediamo la vostra approvazione. Questo disegno di legge dischiude alle forze del lavoro e della produzione le vie della Patria e le vie dell'avvenire. (*Applausi; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio nazionale delle corporazioni, istituito con i Regi decreti 2 luglio 1926, n. 1131 e 14 luglio 1927, n. 1347, sono modificati secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

(Approvato).

ORGANI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE CORPORAZIONI

Art. 2.

Sono organi del Consiglio nazionale delle corporazioni:

- a) le Sezioni e le Sottosezioni;
- b) le Commissioni speciali permanenti;
- c) l'Assemblea generale;
- d) il Comitato corporativo centrale.

(Approvato).

Art. 3.

La presidenza del Consiglio nazionale delle corporazioni, in tutti i suoi organi, spetta al Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato, che convoca il Consiglio secondo necessità.

In sua vece, e per sua delega, può essere esercitata dal ministro per le corporazioni.

Le adunanze delle sezioni e sottosezioni anche riunite e delle Commissioni speciali permanenti, quando non lo siano direttamente dal Capo del Governo o dal ministro delle corporazioni, sono presiedute dai sottosegretari di Stato delle corporazioni salvo i casi diversamente disciplinati dal regolamento alla presente legge.

Il direttore generale delle corporazioni è il segretario generale del Consiglio.

(Approvato).

Art. 4.

Il Consiglio nazionale delle corporazioni si compone di sette sezioni:

1° Sezione delle professioni libere e delle arti, divisa in due sottosezioni: una per le professioni e una per le arti;

2° Sezione dell'industria e dell'artigianato, divisa in due sottosezioni; una per l'industria ed una per l'artigianato;

3° Sezione dell'agricoltura;

4° Sezione del commercio;

5° Sezione dei trasporti terrestri e della navigazione interna;

6° Sezione dei trasporti marittimi ed aerei, divisa in due sottosezioni: una per i trasporti marittimi ed una per i trasporti aerei;

7° Sezione delle banche.

La loro costituzione ordinaria è fissata nella tabella annessa alla presente legge, che può essere modificata con decreto del Capo del Governo, su proposta del ministro delle corporazioni, sentito il parere dell'assemblea generale del Consiglio.

Le sottosezioni, nelle materie di loro esclusiva pertinenza, hanno gli stessi poteri delle sezioni e possono funzionare separatamente da queste.

Se l'oggetto della deliberazione sia di comune interesse ad alcune di dette sezioni o sottosezioni, esse possono essere convocate congiuntamente in numero di due o più, come sezioni riunite.

Nei casi previsti dal regolamento le sezioni riunite possono essere convocate anche con la partecipazione delle sole rappresentanze dei datori di lavoro o dei lavoratori.

(Approvato).

Art. 5.

Quando l'oggetto della deliberazione interessa l'intero ordinamento sindacale e corporativo dello Stato e nei casi tassativamente prescritti dalla presente legge, le sezioni del Consiglio sono convocate in assemblea generale.

Fanno parte di questa, oltre il ministro delle corporazioni, il ministro dell'interno, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, il segretario del Partito Nazionale Fascista, i sottosegretari di Stato delle Corporazioni e tutti i rappresentanti designati dalle Confederazioni

sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per le corrispondenti sezioni.

Dell'altre rappresentanze permanenti nelle sezioni partecipano all'assemblea:

a) per la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, il presidente della Confederazione, e, rispettivamente dieci e quattro rappresentanti dei sindacati nazionali di categoria dei professionisti e degli artisti nelle sottosezioni delle professioni libere e delle arti, designati dalla Confederazione suddetta nei modi stabiliti dal regolamento;

b) per l'Ente nazionale della cooperazione, il presidente dell'ente ed altri due rappresentanti, designati dall'ente medesimo tra gli appartenenti alle sezioni.

Fanno parte, inoltre, dell'assemblea generale:

1° i vice segretari e un componente del direttorio del Partito Nazionale Fascista, designato dal segretario del partito;

2° i direttori generali del Ministero delle corporazioni;

3° i direttori generali del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste;

4° il presidente dell'Opera nazionale del dopolavoro;

5° il presidente del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

6° il presidente dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra;

7° il presidente dell'Associazione nazionale dei combattenti;

8° un rappresentante dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego, designato dall'Associazione medesima;

9° due rappresentanti delle altre associazioni autorizzate a norma dell'art. 92 Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, designati d'accordo dalle associazioni stesse o, in difetto, dal ministro delle corporazioni;

10° dieci persone particolarmente competenti nelle questioni di organizzazione sindacale, diritto ed economia corporativa, altre attività e discipline tecnico-giuridiche interessanti la produzione, designati dal ministro delle corporazioni.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere apportare varianti

ed aggiunte all'elenco dei membri di diritto indicati nel precedente comma.

(Approvato).

Art. 6.

Per la trattazione di singole materie di carattere generale e di ordine prevalentemente tecnico, escluse, comunque, quelle indicate nei successivi articoli 11 e 12, con decreto del Capo del Governo, su proposta del ministro delle corporazioni, possono essere in seno al Consiglio nazionale istituite delle Commissioni speciali permanenti composte di persone appartenenti all'assemblea generale. I decreti fissano la composizione di dette Commissioni e i limiti della loro competenza in confronto di quella dell'assemblea generale e delle sezioni.

(Approvato).

Art. 7.

Sulle materie già sottoposte al parere delle Sezioni e delle Commissioni speciali permanenti può esser sempre sentita l'assemblea generale.

Le norme formate e gli accordi ratificati dalle Sezioni ai sensi dell'art. 12 sono comunicati, prima di ogni altro provvedimento all'assemblea generale, che può fare i rilievi di forma e di merito che ritenga opportuni.

(Approvato).

DESIGNAZIONE E NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE CORPORAZIONI.

Art. 8.

La designazione dei rappresentanti nel Consiglio nazionale delle corporazioni, da parte degli enti sindacali e delle altre associazioni ed organizzazioni indicate nell'art. 5 e nella tabella allegata alla presente legge, è fatta dai rispettivi organi collegiali deliberanti di grado superiore, costituiti e convocati a termini degli statuti, o da chi — a termini degli statuti medesimi — ne esercita legittimamente i poteri.

La qualità di membro del Consiglio nazionale delle corporazioni è riconosciuta con decreto Reale su proposta del Capo del Governo.

Colla stessa procedura essa viene revocata nei casi preveduti dalla presente legge e dal regolamento.

Nell'atto in cui assumono il loro ufficio, i membri del Consiglio nazionale delle corporazioni prestano giuramento colle forme dal regolamento stabilite.

I membri del Consiglio nazionale delle corporazioni, che non sono tali di diritto a cagione di altre loro funzioni, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

(Approvato).

Art. 9.

Per essere designato membro del Consiglio nazionale delle corporazioni, ai sensi del primo capoverso dell'articolo precedente, occorrono i requisiti tutti fissati dalla legge elettorale politica per l'eleggibilità a deputato.

La sopravvenuta mancanza dei requisiti indicati nel precedente comma è causa di revoca del mandato.

(Approvato).

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE CORPORAZIONI

Art. 10.

Il Consiglio nazionale delle corporazioni, è chiamato a dare pareri sulle particolari seguenti materie:

1° attuazione ed integrazione dei principi contenuti nella Carta del lavoro secondo gli sviluppi del sistema corporativo e le esigenze della produzione nazionale;

2° proposte di legge ed emanazione di norme ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, quando abbiano ad oggetto la disciplina della produzione e del lavoro;

3° tutela degli interessi di categoria per parte delle Associazioni sindacali ed esercizio delle funzioni di interesse pubblico loro delegate dallo Stato a norma della dichiarazione III della Carta del lavoro;

4° attività assistenziale delle associazioni sindacali, a sensi dell'art. 4 ultimo capoverso, legge 3 aprile 1926, n. 563, e della dichiarazione VIII della Carta del lavoro esercitata direttamente o a mezzo di enti che operano sotto la

loro vigilanza e controllo, con particolare riguardo all'osservanza dei principi contenuti nella legislazione sindacale e nella Carta del lavoro circa l'iniziativa privata e la libertà di gestione delle aziende;

5° attività degli organi ed istituti corporativi ai fini dell'incremento, del coordinamento e del perfezionamento della produzione, della cultura e dell'arte nazionale, a sensi dell'articolo 44 lettera b), Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 e delle dichiarazioni VI e VIII della Carta del lavoro;

6° rapporti fra le diverse Associazioni sindacali, enti loro complementari, organi ed istituti corporativi nell'esercizio delle attività indicate nel precedente paragrafo;

7° coordinamento dell'attività assistenziale demandata alle Associazioni sindacali con quella delle Opere nazionali a termini dell'art. 19 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e con quella delle altre Opere assistenziali, promosse o svolte da enti parastatali o dal Partito nazionale fascista o da privati;

8° questioni relative all'inquadramento sindacale delle varie categorie professionali;

9° riconoscimento delle Associazioni sindacali ai sensi dell'art. 4 legge 3 aprile 1926, n. 563; revoca del riconoscimento ai sensi dell'art. 9 della legge stessa e revoca della delega, fatta, coi decreti di riconoscimento, alle Associazioni sindacali di grado superiore per l'esercizio della vigilanza e tutela sulle Associazioni di grado inferiore a norma del 1° capoverso dell'art. 37 Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

10° autorizzazione al riconoscimento di altre Confederazioni nazionali oltre quelle previste dall'art. 41 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

11° ricorsi presentati in ultima istanza al Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 9 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, contro il rifiuto di ammissione in una Associazione legalmente riconosciuta o contro l'espulsione o altra forma di esclusione da questa e ricorsi contro il rifiuto d'ammissione di una Associazione di grado inferiore in un'Associazione di grado superiore e contro l'esclusione di un'Associazione di grado inferiore da una di grado superiore ai sensi dell'art. 33 Regio decreto succitato;

12° direttive per la formazione dei bilanci delle Associazioni sindacali;

13° coordinamento regionale e nazionale del collocamento dei prestatori d'opera ai sensi dell'art. 8 Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, pei fini comuni a varie categorie di attività e in luogo delle Corporazioni non costituite;

14° costituzione delle singole Corporazioni ai sensi dell'art. 42 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

15° propaganda scientifica e popolare dei principi informatori dell'ordinamento corporativo;

16° disciplina delle contribuzioni sindacali.

In generale, il Consiglio nazionale delle corporazioni può essere chiamato a dar parere su qualsiasi questione che interessi la produzione nazionale. Il parere del Consiglio nazionale delle corporazioni non può, tuttavia, sostituire quello degli altri organi consultivi dello Stato, normalmente competenti, quando quest'ultimo sia obbligatorio a norma di legge.

La richiesta del parere al Consiglio nazionale delle corporazioni è obbligatoria:

a) nelle materie indicate al paragrafo 9, in sostituzione del parere del Consiglio di Stato prescritto dalle disposizioni di legge ivi richiamate, che restano in tal senso modificate;

b) nelle materie indicate al paragrafo 10;

c) nelle materie indicate al paragrafo 11, quando si tratti di ricorsi contro i rifiuti di ammissione o contro le esclusioni di Associazioni di grado inferiore rispetto a quelle di grado superiore;

d) nelle materie indicate al paragrafo 14.

In questi casi il parere è sempre espresso dall'Assemblea generale.

(Approvato).

Art. 11.

Le Associazioni sindacali di categoria, previa autorizzazione — a norma degli statuti — delle Federazioni o Confederazioni cui aderiscono, possono, ove le vigenti leggi non dispongano altrimenti, chiedere al Consiglio nazionale delle corporazioni la facoltà di determinare le tariffe per le prestazioni professionali dei propri rappresentati e di emanare regolamenti professionali con carattere obbligatorio per tutti gli appartenenti alla categoria.

La facoltà è conferita dal Consiglio nazionale delle corporazioni, riunito in Assemblea generale, su proposta della Sezione o Sottosezione competente.

Le tariffe ed i regolamenti, autorizzati nei modi suddetti, sono sottoposti alla ratifica del ministro delle corporazioni e diventano esecutivi colla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni, effettuata a richiesta delle Associazioni interessate.

(Approvato).

Art. 12.

Il Consiglio nazionale delle corporazioni ha, inoltre, le seguenti funzioni:

1° formazione di norme per il coordinamento dell'attività assistenziale, esercitata dalle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, da enti complementari o da istituti corporativi;

2° formazione di norme per il coordinamento delle varie discipline dei rapporti di lavoro stabilite con contratti collettivi o negli altri modi equiparati a sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563 e per il coordinamento di ogni altra attività normativa delle Corporazioni;

3° formazione di norme per il regolamento dei rapporti economici collettivi fra le varie categorie della produzione rappresentate da Associazioni sindacali legalmente riconosciute.

L'esercizio delle funzioni indicate ai paragrafi 1° e 2°, è conferito, caso per caso, al Consiglio, dal Capo del Governo, su proposta del ministro delle Corporazioni, e quello delle funzioni indicate al paragrafo 3°, è conferito al Consiglio dalle associazioni interessate, previa le necessarie autorizzazioni a norma degli statuti, concordemente e coll'assenso del Capo del Governo.

Le associazioni medesime, nei modi sopra indicati, possono chiedere, altresì, al Consiglio, la ratifica di accordi intervenuti fra di essi sugli oggetti indicati nel primo comma del presente articolo. In tal caso, il Consiglio ha facoltà di subordinare la concessione della propria ratifica all'accoglimento di quelle modificazioni che ritenga necessarie.

Le norme formate e gli accordi ratificati dal Consiglio, secondo le disposizioni prece-

denti, diventano obbligatori rispetto alle associazioni ed ai singoli rappresentati delle categorie cui essi si riferiscono, in deroga alle disposizioni dell'art. 22, primo capoverso del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e con gli effetti previsti dagli articoli 10, quarto capoverso della legge 3 aprile 1926, n. 563 e 55 del Regio decreto succitato, quando sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni.

La pubblicazione può essere vietata con provvedimento, non impugnabile, del Capo del Governo.

Le controversie, relative all'applicazione di dette norme, sono di competenza della Magistratura del lavoro, secondo le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

(Approvato).

Art. 13.

Con decreto del Capo del Governo, su proposta del ministro delle corporazioni, possono essere conferiti alle singole sezioni o sottosezioni del Consiglio le attribuzioni e i poteri propri delle Corporazioni contemplate dall'art. 3 della legge 3 aprile 1926, n. 563, in confronto del corrispondente ramo di produzione o di categorie d'impresе che vi appartengano, eccezion fatta, comunque, di quelle categorie d'impresе per le quali la Corporazione sia stata già costituita.

In tal caso, tuttavia, le funzioni conciliative, contemplate dall'art. 17 primo capoverso, legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 44 lettera a) del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, vengono riservate al Ministero delle corporazioni che le esercita nei modi stabiliti dal successivo art. 19.

(Approvato).

Art. 14.

Le Sezioni e le Sottosezioni del Consiglio esercitano, comunque, funzioni di collegamento rispetto alle Corporazioni istituite per le diverse categorie d'impresе del corrispondente ramo di produzione. Tali funzioni e modi di esercizio sono determinati con decreto del Capo del Governo.

(Approvato).

DEL COMITATO CORPORATIVO CENTRALE

Art. 15.

In seno al Consiglio nazionale delle corporazioni è istituito il Comitato corporativo centrale.

Il Comitato corporativo centrale ha il compito di coordinare l'attività del Consiglio; di sostituire, nell'intervallo delle sue riunioni, l'Assemblea generale per tutte le deliberazioni di urgenza, eccettuate, comunque, quelle contemplate nell'art. 12 e di dar pareri sulle questioni riflettenti gli orientamenti politici dell'azione sindacale rispetto ai problemi nazionali della produzione ed ai fini morali dell'ordinamento corporativo.

(Approvato).

Art. 16.

Fanno parte del Comitato corporativo centrale, oltre il ministro delle corporazioni, il ministro dell'interno, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, il segretario del Partito nazionale fascista, i sottosegretari di Stato alle corporazioni, i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei liberi esercenti una professione od un'arte, il presidente dell'Ente nazionale della cooperazione, il presidente del Patronato nazionale di assistenza sociale e il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

(Approvato).

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17.

Alle riunioni dei vari organi del Consiglio hanno facoltà di partecipare, con l'autorizzazione del Capo del Governo, i ministri o i sottosegretari di Stato dei Dicasteri interessati all'oggetto delle discussioni. Possono anche esservi chiamati, con provvedimento del presidente i direttori generali dei Dicasteri medesimi.

In seno al Consiglio possono essere altresì chiamati, colle forme e pei fini stabiliti dal

regolamento, dei consultori tecnici e i rappresentanti di Associazioni sindacali di categoria.
(Approvato).

Art. 18.

Il Capo del Governo può invitare ad assistere alle sedute dei vari organi del Consiglio, in qualità di osservatori, i rappresentanti di organizzazioni permanenti internazionali, cui l'Italia partecipi a mezzo di delegazioni nominate o autorizzate dal Governo del Re.

(Approvato).

Art. 19.

Le funzioni di conciliazione delle controversie sindacali, demandate alle Corporazioni ai sensi dell'art. 17, primo capoverso, della legge 3 aprile

1926, n. 563, e dell'art. 44 del Regio decreto 1^o luglio 1926, n. 1130, — quando dette Corporazioni non siano costituite — sono esercitate direttamente dal Ministero delle corporazioni. L'esperimento del tentativo di conciliazione, presso il Ministero, dopo quello effettuato dalle competenti Confederazioni sindacali, è, nel caso suddetto, obbligatorio agli effetti previsti dal ricordato art. 17.

(Approvato).

Art. 20.

Il Governo del Re è autorizzato a dare per Regio decreto tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato e l'organizzazione dei servizi del Consiglio.

(Approvato).

Tabella contenente la composizione delle Sezioni del Consiglio nazionale delle corporazioni

I.

SEZIONE DELLE PROFESSIONI LIBERE E DELLE ARTI

A) SOTTOSEZIONE DELLE PROFESSIONI LIBERE.

Designati dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Professionisti e degli Artisti:

1. Il Presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Professionisti e degli Artisti.
2. Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Avvocati e Procuratori
3. Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Dottori in Scienze economiche e commerciali e Dottori in Scienze sociali.
4. Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Ragionieri.
5. Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Ingegneri.
6. Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Architetti.
7. Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Chimici.
8. Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Geometri.
9. Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Periti.
10. Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Medici.
11. Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Veterinari.
12. Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Farmacisti.
13. Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Notai.
14. Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Giornalisti.
15. Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Ostetriche.

B) SOTTOSEZIONE DELLE ARTI.

Designati dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Professionisti e degli Artisti:

1. Il presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Professionisti e degli Artisti.
2. Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Autori e Scrittori.
3. Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Belle Arti.
4. Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Musicisti.
5. Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Architetti.
6. Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Giornalisti (1).

(1) Il rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Giornalisti nella Sottosezione delle Arti, è scelto fra i giornalisti che esercitano la loro professione sotto il particolare aspetto di attività artistica-letteraria.

Designati dalla Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana:

7. Un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista della Industria Editoriale.
8. Un rappresentante dell'Associazione Nazionale Fascista Editori di giornali.
9. Un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista Industria del Teatro, Cinematografo ed affini.
10. Un rappresentante della Federazione Autonoma Fascista delle Comunità Artigiane d'Italia, designato dalla Federazione medesima.

II.

SEZIONE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO

A) SOTTOSEZIONE DELL'INDUSTRIA.

- a) Il Presidente della Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana.
- b) Sette rappresentanti designati dalla Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana, dei quali due rappresentanti dei dirigenti di aziende.
- c) Il Presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria.
- d) Sette rappresentanti degli impiegati ed operai dell'Industria designati dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria, dei quali due rappresentanti degli impiegati.
- e) Due rappresentanti dell'Ente Nazionale della Cooperazione, designati dall'Ente medesimo.

B) SOTTOSEZIONE DELL'ARTIGIANATO.

- a) Il Presidente della Federazione Autonoma Fascista delle Comunità Artigiane d'Italia.
- b) Due rappresentanti della Federazione Autonoma Fascista delle Comunità Artigiane d'Italia designati dalla Federazione medesima.
- c) Il Presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria.
- d) Due rappresentanti della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria designati dalla Confederazione medesima fra i rappresentanti designati per la Sottosezione dell'Industria.

III.

SEZIONE DELL'AGRICOLTURA

- a) Il Presidente della Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori.
- b) Sette rappresentanti designati dalla Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori, dei quali due rappresentanti dei dirigenti di azienda.
- c) Il Presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura.
- d) Sette rappresentanti degli impiegati ed operai dell'Agricoltura designati dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, dei quali due rappresentanti dei tecnici agricoli.
- e) Due rappresentanti dell'Ente Nazionale della Cooperazione, designati dall'Ente medesimo.

IV.

SEZIONE DEL COMMERCIO

- a) Il Presidente della Confederazione Nazionale Fascista dei Commercianti.
- b) Sei rappresentanti designati dalla Confederazione Nazionale Fascista dei Commercianti, dei quali due rappresentanti dei dirigenti di azienda.
- c) Il Presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio.
- d) Sei rappresentanti degli impiegati ed operai del Commercio designati dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio.
- e) Due rappresentanti dell'Ente Nazionale della Cooperazione, designati dall'Ente medesimo.

V.

SEZIONE DEI TRASPORTI MARITTIMI ED AEREI

A) SOTTOSEZIONE DEI TRASPORTI MARITTIMI.

- a) Il Presidente della Confederazione Nazionale Fascista Imprese Trasporti Marittimi ed Aerei.
- b) Quattro rappresentanti designati dalla Confederazione Nazionale Fascista Imprese Trasporti Marittimi ed Aerei, dei quali uno rappresentante dei dirigenti di azienda.

- c) Il Presidente della Confederazione Nazionale Fascista della Gente del Mare e dell'Aria.
- d) Quattro rappresentanti della Gente del Mare designati dalla Confederazione Nazionale Fascista della Gente del Mare e dell'Aria dei quali uno rappresentante dei Comandanti e Direttori di macchina.
- e) Un rappresentante dell'Ente Nazionale della Cooperazione, designato dall'Ente medesimo.

B) SOTTOSEZIONE DEI TRASPORTI AEREI.

- a) Il Presidente della Confederazione Nazionale Fascista Imprese Trasporti Marittimi ed Aerei.
- b) Tre rappresentanti designati dalla Confederazione Nazionale Fascista Imprese Trasporti Marittimi ed Aerei, dei quali uno rappresentante dei dirigenti di azienda.
- c) Il Presidente della Confederazione Nazionale Fascista della Gente del Mare e dell'Aria.
- d) Tre rappresentanti della Gente dell'Aria, designati dalla Confederazione Nazionale Fascista della Gente del Mare e dell'Aria, dei quali uno rappresentante dei piloti ed ufficiali di rotta.
- e) Un rappresentante dell'Ente Nazionale della Cooperazione designato dall'Ente medesimo (1).

VI.

SEZIONE DEI TRASPORTI TERRESTRI E DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

- a) Il Presidente della Confederazione Nazionale Fascista dei Trasporti Terrestri e della Navigazione Interna.
- b) Quattro rappresentanti designati dalla Confederazione Nazionale Fascista dei Trasporti Terrestri e della Navigazione Interna, dei quali uno rappresentante dei dirigenti di azienda.
- c) Il Presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti Terrestri e della Navigazione Interna.
- d) Quattro rappresentanti degli impiegati ed operai dei Trasporti Terrestri e della Navigazione Interna designati dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti Terrestri e della Navigazione Interna.
- e) Un rappresentante dell'Ente Nazionale della Cooperazione, designato dall'Ente medesimo.

(1) Il rappresentante dell'Ente Nazionale della Cooperazione nella Sottosezione dei Trasporti Aerei, può essere lo stesso designato per la Sottosezione dei Trasporti Marittimi.

VII.

SEZIONE DELLE BANCHE

- a) Il Presidente della Confederazione Generale Bancaria Fascista.
- b) Quattro rappresentanti designati dalla Confederazione Generale Bancaria Fascista, dei quali uno rappresentante dei dirigenti di banca.
- c) Il Presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancari.
- d) Quattro rappresentanti degli impiegati Bancari, designati dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancari, dei quali uno rappresentante dei funzionari.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella seduta odierna. Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Alberici, Albicini, Albinì, Amero d'Aste, Ancona, Anselmino, Antona Traversi, Artom.

Baccelli Afredo, Bazan, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bernocchi, Berti, Bevione, Bianchi, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bistolfi, Bollati, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bonicelli, Bonin Longare, Borghese, Borsarelli, Boselli, Brezzi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Callaini, Camerini, Carletti, Carminati, Casanuova, Casati, Casertano, Celesia, Cian, Cimati, Cippico, Ci-

raolo, Cirmeni, Conti, Corradini, Cossilla, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Capitani d'Arzago, Della Torre, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Stefano, Durante.

Facchinetti, Faggella, Falcioni, Fano, Fantoli, Fara, Ferrari, Ferrero di Cambiano, Ferri.

Galimberti, Gallina, Garofalo, Garroni, Gatti Salvatore, Giampietro, Giannattasio, Giordani, Grandi, Greppi, Grosoli, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Larussa, Libertini, Longhi, Loria, Luciolli, Lusignoli, Lustig.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mattioli Pasqualini, Mazzoccolo, Mazzucco, Messedaglia, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone.

Nasini, Nuvoloni.

Orsi.

Padulli, Pagliano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Perla, Pironti, Poggi Cesare, Poggi Tito, Porro, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Romeó, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti,

Schanzer, Sechi, Segrè-Sartorio, Serristori, Setti, Silj, Simonetta, Sinibaldi, Soderini, Sormani, Spirito, Strampelli, Suardi, Suardo, Supino.

Tassoni, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Tosti di Valminuta

Valenzani, Valvassori-Peroni, Vanzo, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zerboglio, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Approvazione della Convenzione stipulata tra lo Stato, la provincia, il comune ed altri Enti locali di Bologna per l'assetto edilizio della Regia Università, della Regia Scuola d'Ingegneria, della Regia Scuola Superiore di Chimica industriale e del Policlinico universitario di « Sant'Orsola » di Bologna (348):

Senatori votanti	203
Favorevoli	193
Contrari	10

Il Senato approva.

Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, nella parte riguardante i Consigli di disciplina (345):

Senatori votanti	203
Favorevoli	188
Contrari	15

Il Senato approva.

Modifica al numero del personale militare addetto al Ministero delle Colonie (312):

Senatori votanti	203
Favorevoli	189
Contrari	14

Il Senato approva.

Contributo annuo governativo a favore della Reale Accademia dei Lincei (349):

Senatori votanti	203
Favorevoli	186
Contrari	17

Il Senato approva.

Nomina a maresciallo maggiore vice direttore della banda dell'Arma dei Carabinieri Reali (365):

Senatori votanti	203
Favorevoli	187
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi (325):

Senatori votanti	203
Favorevoli	186
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 2030, recante provvedimenti per accelerare le operazioni di liquidazione della Unione Edilizia Nazionale (373):

Senatori votanti	203
Favorevoli	183
Contrari	20

Il Senato approva.

Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette (332):

Senatori votanti	203
Favorevoli	183
Contrari	20

Il Senato approva.

Soppressione per gli ufficiali della Regia Guardia di Finanza del vincolo dell'età per il matrimonio, previsto dal Regio decreto-legge 9 febbraio 1928, n. 371 (333):

Senatori votanti	203
Favorevoli	186
Contrari	17

Il Senato approva.

Soppressione del vincolo di età per la concessione del Regio assentimento al matrimonio degli ufficiali della Regia Marina (364):

Senatori votanti	203
Favorevoli	189
Contrari	14

Il Senato approva.

Estensione ai cittadini divenuti invalidi per la Causa Nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 dicembre 1925, n. 2151 e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra (335):

Senatori votanti	203
Favorevoli	185
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1857, concernente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative all'allacciamento ferroviario delle nuove calate occidentali del porto di Genova (296):

Senatori votanti	203
Favorevoli	188
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2044, recante norme per l'interpretazione autentica dei Regi decreti-legge 23 giugno e 29 dicembre 1927, nn. 1159 e 2672, circa la riduzione dei sup-

plementi di servizio attivo agli impiegati e salariati degli enti locali (285):

Senatori votanti	203
Favorevoli	186
Contrari	17

Il Senato approva.

Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni (355):

Senatori votanti	203
Favorevoli	179
Contrari	24

Il Senato approva.

Lunedì alle ore 15,30 riunione degli uffici; alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del cancelliere di legazione Alfonso Arena (359);

Piano regolatore per l'allargamento della Via Alessandro Manzoni in Milano (347);

Cessione gratuita di un aeroplano S. 64 allo Stato Brasiliano e di una navicella del dirigibile « Norge » alla Società Geografica Italiana (391);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2019, recante proroga del termine assegnato al comune di Trieste per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (298);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1930, n. 78, recante proroga del termine per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti in Fiume (369). (*Iniziato in Senato*);

Riforma della legge sul tiro a segno nazionale (343);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1993, portante modificazioni al Regio decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, che detta norme per l'avanzamento al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti nel Regio esercito (306);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 27 giugno 1929, n. 1284, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia Aeronautica, per l'esercizio finanziario 1929-30 (309);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale nei corpi e reparti del Regio Esercito (330);

Proroga della facoltà concessa al Regio Governo di determinare con decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse (354);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1455, che autorizza la

permuta fra il Castello Medioevale di Vercelli con il Palazzo Verga di proprietà del comune di Vercelli (301);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2016, contenente disposizioni per la caccia sulla neve (315).

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 (401).

La seduta è tolta (ore 19).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.